

REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE NEI SETTORI SPECIALI

Introduzione e linee guida

Com'è noto, il decreto legislativo n. 163/2006 ha, in attuazione della delega conferita dal Governo con legge 62/2005, innovato la materia degli appalti recependo in un unico testo normativo, il Codice Unico Appalti, le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE recanti la disciplina delle procedure di aggiudicazione dei contratti di lavori, servizi e forniture per i settori speciali e per i settori ordinari.

Una delle novità introdotte dal Codice Unico Appalti è rappresentata dal fatto che, con esso, il legislatore, in attuazione dei principi contenuti nella delega citata (art. 25, comma 1, lettera b): semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici), ha disciplinato espressamente le procedure di aggiudicazione dei contratti cosiddetti "sottosoglia" per i settori ordinari.

Il Codice Unico in attuazione dei criteri direttivi conferiti con la legge delega, prevede per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria quanto segue:

- per i settori ordinari, una disciplina specifica improntata alla semplificazione delle procedure;
- per i settori speciali, l'estensione, per gli enti aggiudicatori qualificabili come amministrazioni aggiudicatrici, della disciplina prevista sopra soglia, con semplificazioni relativamente a pubblicità e termini e, per gli enti aggiudicatori qualificabili come imprese pubbliche, un rinvio ai regolamenti delle imprese che comunque devono essere informati al rispetto dei principi del Trattato CE a tutela della concorrenza. (Statuisce, infatti, l'art. 238, comma 7, che "Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 208 a 213, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza).

Il richiamo ai "rispettivi regolamenti" appare come un sostanziale adempimento: viene riservato e in sostanza fatto carico alle stazioni appaltanti/imprese pubbliche dell'onere di prevedere una disciplina "aziendale" in merito là dove non vi sia già o non sia richiamabile una disciplina legislativa non espressamente derogata o abrogata dal Codice. Il legislatore si è, altresì, preoccupato di indirizzare la potestà regolamentare e la sua applicazione ribadendo la necessità del rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza.

I regolamenti delle imprese pubbliche devono pertanto essere informati, a tutela della concorrenza, al perseguimento di finalità di carattere generale ed in particolare ad:

- assicurare un'adeguata partecipazione e la non discriminazione di operatori economici nelle procedure di acquisizione di lavori e forniture di beni e dei servizi;
- assicurare l'imparzialità nel trattamento degli operatori economici interpellati;
- assicurare la trasparenza nella gestione delle procedure di scelta dell'operatore economico affidatario e l'adeguata motivazione dei provvedimenti adottati.

1. OBIETTIVI

Il Regolamento Aziendale ex art. 238 deve essere redatto nel rispetto dei principi che sono alla base della normativa nazionale e comunitaria, ovvero dei principi del Trattato CE di libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, della parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza.

Pertanto, fermo restando il rispetto di tali principi, attraverso il potere di "autoregolamentazione" per gli appalti sottosoglia ciascuna Azienda può individuare gli strumenti più adatti per agire con flessibilità, efficacia, efficienza, adottando procedure improntate a criteri di snellezza nei processi di acquisto.

L'utilizzo congiunto degli strumenti di cui al successivo paragrafo 3 consentirà alle aziende di procedere agli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria con la snellezza necessaria per poter rispondere con celerità ai bisogni rappresentati dai settori tecnici, pur nel rispetto delle norme fondamentali che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti sottosoglia di cui al successivo paragrafo 2, peraltro richiamate dalla Commissione Europea nella Comunicazione interpretativa pubblicata nella G.U.U.E. n°179 del 1° agosto 2006.

2. NORME FONDAMENTALI CHE DISCIPLINANO L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI SOTTOSOGLIA

2.1. Pubblicità

L'Azienda sceglie il mezzo più adeguato a garantire la pubblicità degli appalti sottosoglia.

La scelta deve essere guidata da una valutazione dell'importanza dell'appalto per il mercato, tenuto conto in particolare del suo oggetto, del suo importo nonché delle pratiche abituali nel settore interessato.

In particolare la pubblicità potrà essere effettuata attraverso le seguenti forme:

- ✓ Internet;
- ✓ Le Gazzette Ufficiali, i bollettini nazionali specializzati nella pubblicazione di annunci di appalti pubblici, i quotidiani a diffusione nazionale o regionale o le pubblicazioni specializzate;
- ✓ Mezzi di pubblicazione locali.

L'avviso deve contenere una succinta descrizione degli elementi dell'appalto da aggiudicare e della procedura di aggiudicazione, accompagnata da un invito a prendere contatto con il competente settore aziendale. Ulteriori informazioni possono eventualmente essere comunicate su richiesta.

Gli avvisi e qualsiasi eventuale documentazione supplementare devono contenere tutte le informazioni di cui un'impresa avrà ragionevolmente bisogno per decidere se manifestare o no il suo interesse per l'appalto.

2.2. Aggiudicazione dell'appalto

L'appalto deve essere aggiudicato nel rispetto delle disposizioni e dei principi del Trattato CE, al fine di garantire condizioni di concorrenza eque all'insieme degli operatori economici interessati allo stesso.

Tale obiettivo può essere raggiunto tramite:

- ✓ Una descrizione non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto;
- ✓ L'uguaglianza di accesso per gli operatori economici;
- ✓ Il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri attestati di qualifiche formali;
- ✓ Termini adeguati;
- ✓ Un approccio trasparente ed obiettivo.

Il numero di candidati può essere limitato, a condizione che la limitazione avvenga in modo trasparente e non discriminatorio, garantendo comunque una numerosità tale da assicurare la concorrenza.

E' importante che la decisione definitiva di aggiudicazione dell'appalto sia conforme alle regole procedurali fissate all'inizio del procedimento e che i principi di non discriminazione e di uguaglianza di trattamento siano pienamente rispettati.

Questo aspetto è particolarmente importante nel caso delle procedure che prevedono una negoziazione con gli offerenti inseriti in un elenco ristretto.

2.3. Soglie

Le Aziende, fermo restando quanto previsto nell'art. 215 del D.L.vo 163/06 e nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, potranno determinare diverse soglie di riferimento per l'esperimento delle singole procedure di gara in relazione alle proprie esigenze e valutazioni.

3. STRUMENTI

Gli strumenti principali individuati dal Regolamento attraverso i quali porre in atto l'autoregolamentazione sono i seguenti:

- ❖ Ricorso alle procedure indicate dal regolamento: procedure in economia e/o procedure di gara aperte, ristrette e negoziate
- ❖ Istituzione albo fornitori;
- ❖ Utilizzo delle aste elettroniche.

3.1. RICORSO ALLE PROCEDURE INDICATE DAL REGOLAMENTO

La Società impronta la propria attività di acquisto di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria al ricorso a procedure rispettose dei principi comunitari posti a tutela della concorrenza e finalizzati a garantire trasparenza, economicità, parità di trattamento e non discriminazione.

In tale senso il regolamento proposto dall'Associazione individua procedure in economia e procedure concorsuali ad evidenza pubblica ferma restando, come già più volte evidenziato, la libertà di ciascuna Azienda Associata di individuare le procedure più consone alla propria organizzazione interna ed alle proprie strategie aziendali sempre nel rispetto dei principi comunitari.

3.2. ALBO FORNITORI

Al fine di garantire trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione nei processi di acquisto attraverso procedura negoziata la Società può, tra l'altro, istituire un "ALBO FORNITORI" nel quale iscrivere tutte le imprese dotate dei requisiti morali, tecnici, economico-finanziari richiesti dalle norme sugli appalti.

Tale Albo, distinto per sezioni (Lavori-Forniture-Servizi) deve essere oggetto di costante implementazione ed aggiornamento.

L'istituzione dell'Albo dei Fornitori, quale sistema di qualificazione aperto alla massima partecipazione, va resa pubblica attraverso un apposito Bando informativo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani a rilevanza nazionale e sul sito internet aziendale, in cui vengono rese note le modalità necessarie per l'iscrizione all'Albo medesimo.

3.3. ASTE ELETTRONICHE

Nell'ambito di qualsiasi tipologia di gara le Aziende possono innestare una procedura on-line.

Devono comunque essere sempre assicurate la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure, nonché di massima sicurezza e riservatezza dei dati fissati dal D.L.vo 196 del 30.06.2003.

L'utilizzo del sistema dell'e-Procurement viene esplicitamente segnalato ai soggetti interessati negli atti di gara nonché nel sito internet aziendale, nella parte dedicata ai fornitori, dove devono essere adeguatamente pubblicizzate le gare da esperire on-line.

Analogamente alle procedure tradizionali anche tale sistema deve assicurare la più ampia partecipazione e la più alta trasparenza delle procedure di gara, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale.

**REGOLAMENTO
PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI
DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE
COMUNITARIE**

Indice**TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

- Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 2 – Attività negoziale
Art. 3 – Definizioni

**TITOLO II
PRINCIPI**

- Art. 4 – Principi generali
Art. 5 – Divieto di artificioso frazionamento

**TITOLO III
SOGLIE**

- Art. 6 – Soglie per le procedure in economia
Art. 7 – Soglie per le procedure di gara pubblica sub europee
Art. 8 – Calcolo delle soglie

**TITOLO IV
POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL CONTRATTO**

- Art. 9 – Poteri di spesa
Art. 10 – Responsabile del contratto - Individuazione, funzioni e responsabilità

**TITOLO V
PROCEDURE IN ECONOMIA**

- Art. 11 – }
Art. 12 – } v. all. 1)
Art. 13 – }
Art. 14 – }

**TITOLO VI
SPESE**

- Art. 15 – Spese
Art. 16 – Spese in contanti

**TITOLO VII
GARE PUBBLICHE SUB-EUROPEE**

- Art. 17 – Autorizzazione a contrarre

**Capo I
Procedure di gara per servizi e forniture****Sezione I – Pubblicità**

- Art. 18 – Forme e modalità di pubblicità

Sezione II –Partecipazione

- Art. 19 – Requisiti ed avvalimento (servizi e forniture)

Sezione III –Procedure aperte

- Art. 20 – Sede della gara e criteri di aggiudicazione
Art. 21 – Offerta
Art. 22 – Garanzia a corredo dell'offerta
Art. 23 – Commissioni e sedute di gara
Art. 24 – Non ammissione
Art. 25 – Aggiudicazione
Art. 26 – L'offerta irrevocabile
Art. 27 – Anormalità delle offerte e verifica dei requisiti
Art. 28 – Valutazione dei costi della sicurezza per rischi interferenti

Sezione IV- Procedure ristrette e negoziate

- Art. 29 – Procedure ristrette
- Art. 30 – Procedure negoziate

Sezione V- Gare on-line

- Art. 31 – Principi generali
- Art. 32 – Criteri di aggiudicazione

Capo II

Procedure di gara per lavori

Sezione I – Pubblicità

- Art. 33 – Pubblicità e termini per le procedure di gara relative a lavori.

Sezione II –Partecipazione

- Art. 34 – Requisiti e avvalimento

Sezione III –Procedure aperte

- Art. 35 – Norme specifiche

Sezione IV – Procedure ristrette e negoziate

- Art. 36 – Procedure ristrette
- Art. 37 – Procedura negoziata

Sezione V - Norme Comuni

- Art. 38 - Valutazioni dei rischi da interferenza
- Art. 39 – Criteri di aggiudicazione e anomalia dell’offerta

Capo III

Sistemi di qualificazione dell’impresa e del prodotto.

Dialogo tecnico. Centrali di committenza. Accordo quadro. Incarichi di progettazione

- Art. 40 – Sistemi di qualificazione
- Art. 41 – Dialogo tecnico
- Art. 42 – Centrali di committenza
- Art. 43 – Accordo quadro
- Art. 44 – Incarichi di progettazione

TITOLO VIII

AGGIUDICAZIONE DELLE GARE SUB-EUROPEE DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI

- Art. 45 - Verifiche presso il casellario informatico
- Art. 46 – Aggiudicazione definitiva
- Art. 47 – Verifica requisiti aggiudicatario
- Art. 48 – Stipula del contratto

TITOLO IX

NORME CONTRATTUALI

- Art. 49 – Garanzie contrattuali
 - a) Garanzia del fornitore
 - b) Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)
 - c) Garanzia ulteriore per i contratti di lavori
 - d) Garanzie per i contratti di forniture e servizi
- Art. 50 – Assicurazioni
- Art. 51 – Penali per inadempienze
- Art. 52 – Rinnovo e proroga del contratto
- Art. 53 – Subappalto

TITOLO X

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

- Art. 54 – Imballo e peso**
- Art. 55 – Resa**
- Art. 56 – Trasporto**
- Art. 57 – Campioni di fornitura**
- Art. 58 – Consegna**
- Art. 59 – Collaudo**
 - a) Collaudi per forniture /servizi.**
 - b) Collaudo per lavori**
 - c) Norme comuni**

TITOLO XI

PAGAMENTI

- Art. 60 – Pagamenti**
- Art. 61 – Interessi**

TITOLO XII

CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

- Art. 62 – Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario**
- Art. 63 – Foro competente**
- Art. 64 – Norme finali ed entrata in vigore**

**Regolamento per le spese, le gare ed i contratti
di valore inferiore alle soglie comunitarie**

**TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale sotto soglia europea dell'impresa Sistemi Territoriali S.p.A., ai sensi dell'art. 238 comma 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

Art. 2 – Attività negoziale

1. L'attività negoziale si esplica con la stipulazione di contratti, a cui si perviene tramite negoziazione diretta, confronto concorrenziale, procedura di gara. In generale dal contratto derivano impegni di spesa o previsioni di ricavo, in alcuni limitati casi la spesa può essere erogata in contanti.

Art. 3 - Definizioni

1. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'art. 3 ed all'art 14 (contratti misti) del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163:

- Codice unico: Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e d integrazioni.
- Impresa: il soggetto economico che trova disciplina della sua attività negoziale nelle norme del presente Regolamento.
- Organi di amministrazione: soggetti, previsti nello statuto dell'Impresa, ai quali sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifici nell'ambito e per le applicazioni del presente Regolamento.
- Lavori: esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte dall'Impresa.
- Forniture: beni strumentali o di consumo acquisiti dall'Impresa per i propri bisogni.
- Servizi: prestazioni di terzi acquisite dall'Impresa per i propri bisogni.
- Albo fornitori: Albo dei fornitori e prestatori di servizi dell'Impresa in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.
- Gare pubbliche sub-europee: procedure concorsuali ad evidenza pubblica relative a contratti di importo inferiore alle soglie indicate all'art. 7 del presente regolamento.
- Procedura aperta: procedura di gara in cui ogni operatore economico avente i requisiti richiesti può presentare offerta.
- Procedura ristretta: procedura di gara alla quale partecipano solo gli operatori economici che hanno chiesto di partecipare a seguito di pubblicazione di avviso e che sono invitati dall'Impresa in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
- Procedura negoziata: procedura di gara in cui l'Impresa, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, se del caso confronto sollecitato da avvisi pubblici, consulta gli operatori economici di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.
- Spesa in economia: ogni spesa inerente la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori da effettuarsi entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento e per la quale non è prevista, dallo stesso Regolamento, una procedura ad evidenza pubblica, allo scopo di favorire lo snellimento dell'azione amministrativa per motivi di semplicità, urgenza o di necessità.
- Spesa in contanti: spesa che si effettua tramite il servizio interno di cassa, finalizzato a spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché per le spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione.

**TITOLO II
PRINCIPI**

Art. 4- Principi generali

1. I principi che regolano le azioni e le attività dell'Impresa, relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono ispirati al rispetto della concorrenza e della non discriminazione fra i possibili concorrenti, alla trasparenza dei comportamenti in tutta la fase concorsuale e negoziale.
2. La pubblicità degli avvisi di gara e l'informazione sull'esito della procedura devono essere garantite.
3. Nella procedura non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento

dello scopo.

Art. 5 – Divieto di artificioso frazionamento

1. Un contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione di alcune norme del presente Regolamento o quelle del Codice unico.
2. In particolare non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizio di carattere continuativo che è previsto si svolgano durante l'intero anno di riferimento.
3. Analogo divieto è disposto per forniture e somministrazioni che vengono frazionate per periodi inferiori all'anno allo scopo di non sottoporre la relativa procedura di acquisto alle norme del presente Regolamento o a quelle del Codice unico.

**TITOLO III
SOGLIE**

Art. 6 – Soglie per le procedure in economia

1. Le procedure in economia di cui al successivo Titolo V del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:

- a) Lavori di importo pari od inferiore ad €200.000,00;
- b) Servizi di importo pari od inferiore ad €193.000,00;
- c) Forniture di importo pari od inferiore ad €193.000,00.

Inoltre la norma dell'art. 122 comma 7 consente l'affidamento di lavori, il cui valore sia inferiore ad € 1.000.000,00, con procedura ex art. 57 comma 6, previo confronto concorrenziale tra almeno 5 operatori se l'importo è inferiore ad €500.000,00 o tra almeno 10 operatori se l'importo è pari o superiore ad €500.000,00, se sussistono aspiranti idonei in tali numeri.

Gli importi di cui alle lettere b) e c) saranno automaticamente adeguate alle soglie per gli appalti di valore comunitario che saranno via via determinate.

Art. 7 – Soglie per le procedure di gara pubblica sub europee

1. Le procedure di gara pubblica di cui al successivo Titolo VII del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:

- a) Lavori di importo superiore ad €200.000,00 e fino alla soglia comunitaria;
- b) Servizi di importo superiore ad €193.000,00 e fino alla soglia comunitaria;
- c) Forniture di importo superiore ad €193.000,00 e fino alla soglia comunitaria.

Gli importi di cui alle lettere b) e c) saranno automaticamente adeguate alle soglie per gli appalti di valore comunitario che saranno via via determinate.

Art. 8 – Calcolo delle soglie

1. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
2. Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
3. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.
4. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si deve tenere conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art 29 del Codice Unico.

**TITOLO IV
POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL CONTRATTO**

Art. 9 – Poteri di spesa

1. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo statuto, dai regolamenti, dal piano delle deleghe adottati dall'Impresa e/o da eventuali procure generali e/o speciali.

Art. 10 - Responsabile del contratto - Individuazione, funzioni e responsabilità

1. Le funzioni di responsabile del contratto sono di norma attribuite al Responsabile del Procedimento.
2. Nell'ambito della gestione dei contratti i Responsabili del Procedimento hanno l'obbligo di adottare tutti gli

atti e provvedimenti opportuni per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, appaltatore o prestatore di servizi. Spettano in particolare agli stessi responsabili l'adozione di atti di sollecito, di diffida, di ulteriori atti finalizzati al collaudo, alla regolare esecuzione, alla applicazione delle penalità, allo svincolo dei depositi cauzionali provvisori e definitivi.

TITOLO V PROCEDURE IN ECONOMIA

Art. 11-	Per gli affidamenti con la procedura in economia si applica il “Regolamento concernente le acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia nei settori ordinari e speciali della Sistemi Territoriali S.p.A.” allegato sub1) al presente regolamento dei settori speciali.	
Art. 12 -		
Art. 13-		
Art. 14 -		

TITOLO VI SPESE

Art. 15 – Spese

1. Può essere disposta con affidamento diretto ogni spesa relativa a lavori, forniture e servizi di importo inferiore a €40.000,00.
2. Può, altresì, essere disposta con affidamento diretto ogni spesa che debba essere effettuata ricorrendo le condizioni di cui all'art. 221 del Codice Unico ove applicabili.
3. Possono essere disposte direttamente e per qualsiasi importo, senza necessità di confronto concorrenziale, le spese relative a:
 - a) l'inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;
 - b) l'acquisto, la rilegatura di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere e l'abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;
 - c) la partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni, ivi comprese quelle per viaggi e trasferte;
 - d) l'espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione;
 - e) spese per contratti di sponsorizzazione;
 - f) le attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione;
 - g) servizi postali e telegrafici;
 - h) operazioni di sdoganamento di materiali importati;
 - i) imposte e tasse in genere (quali bollo e valori bollati, registro, vidimazioni libri, compenso su ruolo per servizio di riscossione, raccolta di rifiuti solidi urbani ecc.);
 - l) diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze apertura e/o occupazione suolo e sottosuolo, per passi carrabili, per visure metriche, catastali ed ipotecarie, per licenze relative a sottostazioni elettriche, distributori di carburante e depositi oli minerali, per licenze di esercizio di depositi, officine ed uffici, per tasse di concessione e omologazione ascensori e sollevatori, ecc.;
 - m) tasse di circolazione veicoli per i servizi di linea ed ausiliari;
 - n) personale;
 - o) affari legali, notarili e di giustizia;
 - p) pagamento di multe e sanzioni, salva rivalsa nei confronti dei responsabili delle infrazioni.

Art. 16 – Spese in contanti

1. Per mezzo di un servizio interno di cassa si effettuano spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione di spesa. Il servizio si articola in uno o più fondi cassa presso le unità organizzative alle quali siano preposti i cassieri. L'organo di Amministrazione o un suo Delegato provvedono ad attribuire a ciascun fondo cassa il valore massimo di dotazione ed il cassiere incaricato.
2. Per ciascuna spesa in contanti il cassiere deve avere l'autorizzazione dal responsabile del fondo. Per ogni singola spesa devono essere allegati i documenti giustificativi e deve essere indicato il motivo che ha originato

la spesa.

3. Possono altresì essere effettuate in contanti le spese di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento, sempre che per provvedere al bisogno non sia possibile procedere al pagamento mediante la procedura ordinaria di emissione dell'ordinativo di spesa.

4. Le procedure da seguire per la gestione dei fondi assegnati sono le seguenti:

a) la spesa in contanti viene autorizzata dal responsabile su apposito modello;

b) l'incaricato dell'acquisto e/o della prestazione provvede direttamente e procede al contestuale pagamento dopo aver accertato che i beni ritirati e/o le prestazioni eseguite corrispondano a quanto richiesto. Ogni acquisto e/o prestazione deve essere documentato da fattura o ricevuta secondo la normativa fiscale vigente;

c) per la registrazione delle operazioni in entrata ed in uscita viene utilizzata la procedura di contabilità generale con il mastrino di cassa;

d) le fatture relative agli acquisti e/o prestazioni devono sempre recare la dicitura "pagato" e la firma per merce ricevuta e/o per prestazione effettuata.

5. Tutte le spese effettuate in contanti, regolarmente autorizzate dal responsabile, sono annotate nel mastrino di cassa.

6. Il responsabile di ogni fondo cassa deve inoltrare mensilmente al responsabile della Direzione Contabilità la stampa del mastrino, contenente il riepilogo delle spese sostenute, sottoscritto dallo stesso responsabile e dal cassiere incaricato. A tali fogli devono essere allegate le autorizzazioni relative a ciascuna spesa e la fattura, ricevuta o scontrino fiscale che documenta la spesa stessa.

7. Il responsabile della Direzione Contabilità provvede al reintegro dei fondi cassa nel rispetto dei limiti fissati per ciascun fondo.

TITOLO VII GARE PUBBLICHE SUB-EUROPEE

Art. 17 - Autorizzazione a contrarre

1. Le gare pubbliche sono autorizzate dal Presidente dell'Impresa o con disposizione del soggetto da quest'ultimo delegato, mediante formale decisione che approva il bando di gara o la richiesta d'offerta, le norme che regolano la gara, le condizioni contrattuali ove non siano state già approvate con apposita deliberazione di carattere generale, le condizioni speciali dello stipulando contratto ed i capitolati o le prescrizioni tecniche previste per il contratto.

Capo I Procedure di gara per servizi e forniture

Sezione I – Pubblicità

Art. 18 – Forme e modalità di pubblicità

1. Nel caso degli appalti di forniture e servizi, le gare pubbliche vengono indette mediante pubblicazione di un bando, contenente gli elementi e tutte le informazioni utili per partecipare alla gara.

2. Le spese preventivabili relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonché le spese relative a inviti e comunicazioni devono essere inserite nel quadro economico, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati con le modalità di cui all'art. 127 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

4. Nelle procedure aperte i termini di ricezione delle offerte non possono essere inferiori a quindici giorni dalla pubblicazione del bando.

5. Nelle procedure ristrette e negoziate i termini di ricezione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso con cui è indetta la procedura. Il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera di invito.

6. Gli avvisi sui risultati delle gare sono pubblicati, entro due mesi dall'aggiudicazione definitiva della gara, sul sito informatico dell'Impresa.

7. L'avviso sui risultati della gara contiene ogni elemento e ogni altra informazione ritenuta utile.

Sezione II –Partecipazione

Art. 19 – Requisiti ed avvalimento

1 Il concorrente può partecipare alla gara solo qualora sia in possesso dei requisiti di ordine generale, economico e tecnico richiesti nel relativo bando.

2 Sono esclusi dalla partecipazione alle gare di servizi e forniture i soggetti che non soddisfino i requisiti di

ordine generale di cui all'art. 38 comma 1) del Codice Unico. Inoltre non possono presentare offerta i concorrenti che non soddisfino i requisiti tecnici, economici e finanziari richiesti nel bando di gara, adeguati alla tipologia di attività ed all'importo presunto dell'appalto.

3. La capacità economica e finanziaria del concorrente, può essere dimostrata mediante produzione di uno o più dei seguenti documenti:

- a. Bilanci o estratti di bilanci;
- b. Idonee referenze bancarie;
- c. Fatturato globale d'impresa degli ultimi tre anni che non dovrà essere, per ciascun anno, inferiore alla metà del valore dell'appalto.

4. La capacità tecnica del concorrente, può essere dimostrata mediante produzione di uno o più dei seguenti documenti:

- a. Elenco dei principali servizi e forniture analoghe prestate negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi dei relativi contratti. L'importo complessivo di tali servizi o forniture non dovrà essere, nel triennio, inferiore al valore dell'appalto;
- b. certificati di buona esecuzione atti a dimostrare di aver realizzato servizi o forniture analoghe all'oggetto dell'appalto;
- c. Per gli appalti dei servizi indicazione del numero medio annuo del personale del concorrente;
- d. Per gli appalti di servizi dichiarazione concernente l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico che il concorrente metterà a disposizione per il servizio;
- e. Nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti di incaricati dei controlli di qualità di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.
- f. Certificazione di qualità del fornitore e del Produttore.

5. L'Impresa precisa nel bando di gara quali tra i documenti sopra indicati debbano essere prodotti.

6. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo può essere, ai fini dell'ammissione, dichiarato dal concorrente, fatta comunque salva la facoltà dell'ente appaltante di procedere alla verifica delle attestazioni prodotte.

7. E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento. L'avvalimento non potrà in nessun caso costituire elusione delle norme sul subappalto. L'impresa ausiliaria dovrà produrre le dichiarazioni di cui all'art. 49 c. 1 del Codice Unico.

Sezione III –Procedure aperte

Art. 20- Sede della gara e criteri di aggiudicazione

1. Nella procedura aperta per forniture e servizi la gara si svolge nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando con il sistema delle offerte segrete pervenute entro il termine fissato.

2. La gara è aggiudicata al migliore offerente e cioè al concorrente che offre il prezzo più basso oppure il più elevato ribasso percentuale sull'importo o su un elenco prezzi a base d'asta. La gara può essere anche aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 21 –Offerta

Il bando di gara e l'invito a presentare offerte indicano le modalità che i concorrenti dovranno osservare per la presentazione della proposta economica, ovvero della proposta tecnico-economica da parte dei concorrenti.

Il bando di gara e l'invito a presentare offerte indicano la documentazione, e le modalità di presentazione delle stesse, che i concorrenti saranno tenuti a presentare a corredo dell'offerta.

Oltre all'art. 38 del Codice Unico si applicano gli artt. 34, 35, 36 e 37 del medesimo Codice Unico.

Art. 22 - Garanzia a corredo dell'offerta

1. L'Impresa, unitamente alla documentazione amministrativa, richiede, al Concorrente una garanzia pari al 2% dell'importo a base di gara o, in assenza di base d'asta, dell'importo presunto del contratto.

2. La cauzione deve essere presentata:

- In contanti;
- mediante titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una Sezione di Tesoreria Provinciale e presso le Aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
- mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e

delle Finanze. Tale cauzione, a pena di esclusione dalla gara, dovrà avere validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, o dal diverso termine di validità dell'offerta indicato nel bando di gara, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Impresa.

3. Indipendentemente dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

4. I Concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, possono ridurre l'importo della cauzione del 50% e devono a tal fine presentare il certificato attestante il possesso del requisito richiesto ovvero produrre idonea dichiarazione sostitutiva.

Art. 23 – Commissione e seduta di gara

La Commissione di gara è nominata dal Presidente del C.d.A., dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e stende processo verbale delle operazioni effettuate secondo quanto prescritto nel Disciplinare di gara.

Art. 24 - Non ammissione

Il bando di gara e/o l'invito a presentare offerta declinano le condizioni che i concorrenti devono soddisfare a pena di esclusione.

Le condizioni poste a pena di esclusione, oltre quelle preordinate al rispetto delle norme del Codice Unico in materia di requisiti di ordine generale e speciale debbono essere coerenti con i principi di ragionevolezza ed adeguatezza.

Art. 25 – Aggiudicazione

1. Si procede ad aggiudicazione provvisoria nel caso in cui risulti ammessa anche una sola offerta valida, salvo che la stessa risulti non conveniente o inadatta in relazione all'oggetto del contratto.

2. Le offerte non sono soggette a variazioni in sede di gara.

3. Nel caso in cui due o più concorrenti presentino la stessa miglior offerta ovvero, nelle gare da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa, alle offerte di due o più concorrenti venga attribuito lo stesso miglior punteggio complessivo, si procede mediante richiesta ai concorrenti di formulare un ulteriore ribasso. L'aggiudicazione sarà disposta a favore di chi abbia offerto il maggiore ribasso.

In caso di ulteriore parità o diniego di ambedue i concorrenti a presentare un ulteriore ribasso, si procede mediante sorteggio in seduta pubblica.

L'aggiudicazione definitiva è adottata successivamente alle verifiche di legge e all'esito dell'eventuale valutazione dell'offerta ove in sospetto di anomalia.

Art. 26- L'offerta irrevocabile

1. L'offerta, che si considera proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1329 e 1331 c.c., è impegnativa per il concorrente per un periodo non inferiore a 180 giorni, sempre che il bando di gara non disponga diversamente.

Art. 27 - Anormalità delle offerte e verifica

1. Ove si ravvisi la presenza di offerte anomale, rispetto al valore presunto della fornitura o al valore presunto della prestazione da eseguire, dopo l'esperimento della gara si procede mediante verifica in contraddittorio con l'offerente, secondo il procedimento di cui agli artt. 87 e 88 del Codice Unico, della proposta risultata la più conveniente. Le offerte devono essere sottoposte obbligatoriamente a verifica di congruità qualora il prezzo o il corrispettivo offerto sia superiore o inferiore al 25% rispetto all'importo presunto di spesa previsto.

2. Alla verifica procede la Commissione giudicatrice ovvero il RUP. Resta inteso che sia la Commissione che il RUP possono farsi assistere da tecnici di fiducia dell'Impresa.

3. Qualora l'esito della verifica sia negativo, si dà luogo alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria, all'esame degli elementi giustificativi richiesti agli altri soggetti in ordine di graduatoria, la cui offerta risulti anormalmente bassa, all'eventuale esclusione delle offerte ritenute inaccettabili ed all'aggiudicazione dell'appalto a favore della migliore offerta fra quelle non viziate da anomalità.

Art. 28 – Valutazione dei costi della sicurezza per rischi interferenti

L'Impresa è tenuta al rispetto delle previsioni di cui all'Art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 29 - Procedure ristrette

1. Nelle procedure ristrette l'avviso di gara prevede un termine per consentire agli aspiranti concorrenti di manifestare l'intenzione di partecipare alla gara e, se previsto, di documentare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. L'Impresa può integrare la lista dei potenziali concorrenti inserendo nell'elenco delle ditte da invitare, oltre quelle che hanno presentato domanda e posseggono i requisiti, anche altre ditte estratte dall'Albo Fornitori, o elenco-fornitori abituali, dell'Impresa.
2. La procedura successiva all'invito a presentare offerta è disciplinata analogamente a quanto previsto per le procedure aperte.

Art. 30- Procedure negoziate

1. La procedura negoziata con pubblicazione dell'avviso segue di norma la procedura prevista per la gara aperta salvo diversa indicazione del bando in ordine alla pubblicità delle sedute di gara. Con l'avviso si può promuovere una procedura analoga a quella aperta richiedendo la presentazione diretta delle offerte, unitamente alla documentazione del possesso dei requisiti necessari, oppure l'avviso può soltanto sollecitare manifestazioni d'interesse ed allora la procedura si svolge in modo analogo alla procedura ristretta.
2. La procedura negoziata diretta o plurima senza pubblicazione di avviso può essere effettuata soltanto per le occasioni, le contingenze e i motivi previsti nell'art. 221 del Codice unico.
3. In caso di offerte plurime la procedura può prevedere una prima fase di confronto tecnico e/o economico fra le ditte offerenti, confronto finalizzato alla individuazione della migliore soluzione tecnica e/o della migliore offerta; ed una seconda fase di negoziazione tendente a conseguire ulteriori miglioramenti dell'offerta dal/i concorrente/i che ha/hanno presentato la migliore offerta o le migliori condizioni per l'Impresa secondo quanto prescritto dal bando di gara. In ogni caso deve essere effettuata una procedura di confronto che garantisca la par condicio a tutti i concorrenti.

Sezione V- Gare on-line**Art. 31 -Principi generali**

1. L'Impresa ha la facoltà di individuare il soggetto aggiudicatario, oltre che con le tradizionali procedure, anche attraverso l'utilizzo del sistema delle negoziazioni on-line.
I fornitori interessati accedono previa attività di registrazione ed abilitazione finalizzata alla conoscenza ed accettazione delle procedure operative che regolano le negoziazioni on-line, nonché alla dotazione di una chiave di accesso e password per accedere al sistema informatico con il quale si svolgeranno le negoziazioni.
2. La procedura on-line può essere applicata a qualsiasi tipologia di gara seguendone le regole fino alla presentazione dell'offerta. Deve comunque essere assicurata la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure, nonché di massima sicurezza e riservatezza dei dati.
3. La procedura telematica di acquisto è realizzata nel rispetto dei principi di sicurezza fissati dal D.L.vo 196 del 30.06.2003.
4. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita con l'interrogazione delle registrazioni di sistema che contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura.
5. Alle comunicazioni ed alle trasmissioni di documenti tra gli utenti e l'Impresa si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445.
6. L'utilizzo del sistema di acquisto attraverso procedura on-line viene esplicitamente reso noto ai soggetti interessati negli atti di gara nonché nel sito internet aziendale nella parte dedicata ai fornitori, dove devono essere adeguatamente pubblicizzate le gare da esperire on-line.
7. L'Impresa si riserva, al fine di assicurare la più ampia partecipazione alle negoziazioni on-line, di pubblicare sui principali organi di stampa a diffusione nazionale, con cadenza trimestrale, un avviso contenente le modalità ed ogni altra informazione utile per partecipare alle negoziazioni in parola.
8. Il ricorso alle procedure on-line è possibile quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte sia effettuabile automaticamente attraverso il mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o percentuali.

Art. 32 – Criteri di aggiudicazione

1. Nella procedura on-line l'aggiudicazione avviene di norma al prezzo più basso oppure secondo i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, qualora l'appalto venga aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, le modalità attraverso le quali può essere espresso il massimo ribasso sono quella dell'asta di acquisto di tipo "inverso", a rilanci multipli, on-line oppure la richiesta di offerta on-line in busta chiusa digitale. Con la prima procedura il fornitore invitato inserisce a sistema la propria offerta

e, sulla base delle offerte anonime inserite dagli altri concorrenti, ha la possibilità di migliorare a ribasso la propria migliore offerta mediante rilanci in tempo reale entro i termini di durata dell'asta. Con la seconda forma di procedura il fornitore invitato presenta la propria migliore offerta entro il termine di scadenza, non conoscendo le offerte inserite dagli altri concorrenti invitati, che pertanto rimangono segrete fino all'apertura delle buste digitali.

3. Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione devono essere quantificabili meccanicamente secondo formule matematiche relative alla ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Gli elementi tecnici di valutazione con il relativo punteggio, nonché il punteggio tecnico minimo da conseguire per essere ammessi all'asta sono predeterminati nella lettera d'invito. Le proposte tecniche presentate costituiscono oggetto di valutazione da parte di un'apposita Commissione Tecnica. Al termine della valutazione tecnica vengono comunicati i punteggi conseguiti alle ditte che hanno realizzato un punteggio tecnico pari o superiore a quello minimo definito nella lettera d'invito stessa, e viene data comunicazione mediante e-mail della data e dell'ora di svolgimento della negoziazione. Ogni partecipante deve essere costantemente ed in tempo reale informato della propria classificazione. A tal fine, durante lo svolgimento dell'asta, il dispositivo elettronico utilizzato dall'Impresa procede alla riclassificazione automatica delle offerte in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. L'Impresa ha facoltà di stabilire negli atti di gara che, nel corso dell'asta, renderà visibile a ciascun partecipante il numero dei partecipanti alla gara, ma non l'identità dei medesimi fino al momento dell'aggiudicazione.

4. Sia per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso che per l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo aver dichiarato conclusa l'asta elettronica, si darà luogo alla verifica della eventuale anomalia delle offerte ed alla successiva aggiudicazione della gara.

5. Le modalità di svolgimento degli acquisti on-line sono disciplinate dalle relative procedure operative, che dovranno necessariamente e preliminarmente essere accettate e sottoscritte dalle imprese che intendono partecipare alle singole negoziazioni.

Capo II **Procedure di gara per lavori**

Sezione I – Pubblicità

Art. 33 – Pubblicità e termini per le procedure di gara relative a lavori.

1. Per gli appalti di lavori di importo compreso tra 500.000,00 euro e la soglia comunitaria si applicano le procedure di cui agli artt. 122 e 123 del Codice Unico.
2. Per gli appalti di lavori di importo superiore a 200.000,00 euro ed inferiore a 500.000,00 euro, le procedure ad evidenza pubblica vengono indette mediante pubblicazione di un bando, contenente gli elementi e tutte le informazioni utili per partecipare alla gara.
3. Il bando per i lavori di cui al comma 2 è pubblicato nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori nonché sul sito informatico dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione del Veneto, nel sito informatico e nell'albo della stazione appaltante.
4. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità delle procedure di cui al comma 2 decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.
5. Relativamente ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte si applicano i termini indicati all'articolo 227 del Codice Unico ridotti della metà. Nei casi di urgenza motivata nel bando, i termini di presentazione dell'offerta nelle procedure aperte possono essere ulteriormente ridotti, ma mai inferiori ai 15 giorni.
6. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento dei lavori di cui al comma 2 va pubblicato entro due mesi dall'aggiudicazione definitiva sul sito della stazione appaltante e contiene gli elementi e ogni altra informazione ritenuta utile.

Sezione II –Partecipazione

Art. 34 - Requisiti e avvalimento.

1. L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti di ordine generale, economici tecnici richiesti nel bando.
2. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare di lavori i soggetti che non soddisfano i requisiti di ordine generale cui all'art. 38 comma 1) del Codice Unico.
3. Si applicano gli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006.

4. Per i lavori di importo superiore a 150.000,00 Euro il concorrente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti tecnici ed economici mediante la produzione del certificato di iscrizione SOA per categoria e classifica adeguata all'oggetto ed importo dell'appalto.
5. Per i lavori di importo inferiore a €150.000,00 si applica in materia di requisiti l'art. 90 del D.P.R. 207/2010.
6. La stazione appaltante può inoltre indicare nell'avviso se vi sono lavori subappaltabili individuando la categoria ovvero lavori scorporabili a qualificazione obbligatoria. In caso di lavori subappaltabili, il concorrente potrà qualificarsi avendo l'iscrizione SOA solo per la categoria prevalente e per l'intero importo dell'appalto, oltre agli altri eventuali documenti richiesti.
7. In caso di lavori per i quali il bando di gara richieda la qualificazione obbligatoria, il concorrente singolo o associato dovrà dimostrare il possesso della qualificazione SOA oltre che per la categoria prevalente anche per le ulteriori categorie indicate nel bando.
8. Le imprese partecipanti possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento. L'avvalimento non potrà in nessun caso costituire elusione delle norme sul subappalto. La società ausiliaria dovrà produrre le dichiarazioni di cui all'art. 49 c. 1 del Codice Unico

Sezione III – Procedure aperte

Art. 35- Norme specifiche

1. Nelle procedure aperte per l'aggiudicazione di lavori si seguono le stesse norme previste per le procedure di aggiudicazione di beni e servizi di cui alla sezione III, del Capo I del Titolo VII del presente regolamento, se non diversamente disposto.
2. La cauzione provvisoria è di norma fissata al 2% dell'importo dei lavori fatta salva la facoltà dell'impresa di consentire ai concorrenti di ridurre della metà la percentuale della cauzione per le imprese provviste di certificazione di qualità.
3. Per la partecipazione alle gare delle Associazioni Temporanee di Imprese e Consorzi, varranno le disposizioni della legge pro tempore in vigore.

Sezione IV – Procedure ristrette e negoziate

Art. 36 - Procedure ristrette.

1. Nelle procedure ristrette l'avviso di gara prevede un termine per consentire agli aspiranti concorrenti di manifestare l'intenzione di partecipare alla gara e, se previsto, di documentare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. L'Impresa può integrare la lista dei potenziali concorrenti inserendo nell'elenco delle ditte da invitare, oltre quelle che hanno presentato domanda e posseggono i requisiti, anche altre ditte estratte dall'Albo Fornitori, o elenco-fornitori abituali dell'Impresa, ovvero dal sito dell'Autorità.
2. La procedura successiva all'invito a presentare offerta è disciplinata analogamente a quanto previsto per le procedure aperte.

Art. 37 – Procedura negoziata

1. La procedura negoziata con pubblicazione dell'avviso segue di norma la procedura prevista per la gara aperta. Con l'avviso si può promuovere una procedura analoga a quella aperta richiedendo la presentazione diretta delle offerte, unitamente alla documentazione del possesso dei requisiti necessari, oppure l'avviso può soltanto sollecitare manifestazioni d'interesse ed allora la procedura si svolge in modo analogo alla procedura ristretta.
2. La procedura negoziata diretta o plurima senza pubblicazione di avviso può essere effettuata soltanto per le occasioni, le contingenze e i motivi previsti nell'art. 221 del Codice unico.
3. In caso di offerte plurime la procedura può prevedere una prima fase di confronto tecnico e/o economico fra le ditte offerenti, confronto finalizzato alla individuazione della migliore soluzione tecnica e/o della migliore offerta; ed una seconda fase di negoziazione tendente a conseguire dal/i concorrente/i che ha/hanno presentato la migliore offerta o le migliori condizioni per l'Impresa secondo quanto prescritto dal bando di gara. In ogni caso deve essere effettuata una procedura di confronto che garantisca la par condicio a tutti i concorrenti.

Sezione V - Norme Comuni

Art. 38 – Valutazione dei rischi da interferenza

La Società è tenuta al rispetto delle previsioni di cui all'Art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 39 - Criteri di aggiudicazione e anomalia dell'offerta

1. Le procedure di gara per l'affidamento dei lavori possono essere aggiudicate secondo i criteri del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. E' facoltà dell'Impresa, ove ravvisi la presenza di offerte anomale rispetto al valore dell'appalto, procedere alla verifica dell'offerta applicando il procedimento di cui agli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006.
3. Alla verifica dell'offerta anomala provvede la Commissione di gara o il RUP. Il RUP e la Commissione potranno farsi assistere da tecnici esterni nominati dall'Impresa.
4. Le offerte saranno dichiarate anomale:
 - a) nel caso di offerta al massimo ribasso ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 86 comma 1 del Codice Unico
 - b) nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 86 comma 2 del Codice Unico.

Capo III

Sistemi di qualificazione dell'impresa e del prodotto.

Dialogo tecnico. Centrali di committenza. Accordo quadro. Incarichi di progettazione

Art. 40 - Sistemi di qualificazione

1. L'Impresa, allorché intenda istituire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi, lo rende noto pubblicando un avviso, ove sono fra l'altro indicate le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento.
2. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso viene pubblicato annualmente. Quando il sistema ha una durata fino a tre anni è sufficiente un avviso iniziale. L'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione va pubblicato con le stesse forme e modalità previsti per i bandi di gara
3. Il principio che disciplina il sistema è quello della durata prefissata rispetto al termine di scadenza, ma anche la possibilità per gli imprenditori di essere qualificati in ogni tempo di validità del sistema.
4. In prima indizione l'Impresa indica un termine utile entro il quale devono essere presentate le candidature e la documentazione richiesta. Allo scadere del termine l'Impresa provvede, anche mediante apposita commissione, alla valutazione delle candidature, verificando la documentazione presentata e, se del caso, effettuando sopralluoghi su stabilimenti e impianti produttivi. I candidati devono dimostrare il possesso dei requisiti richiesti nell'avviso. Trova applicazione l'art. 50 del Codice Unico.
5. A conclusione di questa prima fase l'Impresa, anche a mezzo della commissione di cui al comma precedente, predispone l'elenco dei candidati qualificati e quello dei candidati non qualificati. L'avvenuta qualificazione è resa nota ai soggetti qualificati attraverso comunicazione diretta e specifica, se del caso anche a mezzo di posta elettronica; la mancata qualificazione deve essere resa nota con la stessa modalità ma deve, altresì, essere indicato il motivo per cui il soggetto candidato non è stato qualificato.
6. L'Impresa o la Commissione di cui sopra effettua periodicamente la verifica delle candidature che siano state eventualmente presentate in epoca successiva a quella di scadenza del termine di prima indizione.
7. L'Impresa, in presenza di un sistema di qualificazione, invita a presentare offerta i soggetti candidati che risultino qualificati alla data di spedizione della richiesta d'offerta. La procedura si svolge successivamente come una ordinaria procedura ristretta o negoziata.
8. L'Impresa, allorché intende avvalersi di un sistema di qualificazione indetto e gestito da un'altra stazione appaltante, provvede ad acquisire il consenso di tale stazione, definendo con essa le modalità operative dell'accordo: successivamente rende nota tale decisione agli operatori economici mediante pubblicazione di un avviso secondo le stesse forme adottate per l'indizione di un proprio sistema di qualificazione. Al momento di indire la procedura concorsuale, l'Impresa richiede alla stazione appaltante di cui si avvale l'elenco dei fornitori che risultano alla data da quest'ultima qualificati e provvede a richiedere direttamente offerta a questi ultimi secondo una procedura che si svolge come una ordinaria procedura ristretta o negoziata.
9. L'Impresa può indire un sistema di qualificazione di prodotti. In tal caso i candidati interessati a presentare un tipo di prodotto idoneo presentano quanto richiesto sul piano documentale ed, eventualmente, un campione. L'Impresa si riserva di effettuare collaudi e prove, anche presso laboratori di fiducia. Per ogni adempimento l'Impresa segue per quanto possibile una procedura analoga a quella prevista nei commi precedenti.
10. Allorché l'Impresa deve provvedere ad acquistare i prodotti qualificati procede, secondo l'importo di spesa, ad un acquisto in economia o all'indizione di una gara pubblica in modalità ristretta o negoziata. Se vi sono più prodotti qualificati per lo stesso particolare di catalogo l'oggetto dell'acquisto o della gara deve contenere la facoltà per il concorrente di quotare e fornire alternativamente ciascun tipo di prodotto qualificato.

Art. 41 - Dialogo tecnico

1. Prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione di un appalto particolarmente complesso, in ordine al quale l'Impresa non è in possesso di tutti gli elementi di valutazione tecnica, di valutazione economica e di conoscenza di mercati specialistici, che la guidino in termini diretti e sicuri verso una determinata soluzione, l'Impresa stessa può sollecitare o ricevere contributi progettuali da parte di professionisti od imprese allo scopo

di predisporre un capitolato tecnico pienamente rispondente alle proprie esigenze.

2. La sollecitazione viene rivolta agli operatori specialistici attraverso la loro convocazione ad una conferenza introduttiva di presentazione nella quale vengono illustrate le esigenze dell'Impresa e le plurime soluzioni della questione che sono state individuate oppure viene dichiarata la mancata individuazione di una qualsiasi soluzione. Se l'Impresa ha ricevuto un contributo spontaneo, di tale contributo deve essere data notizia nella conferenza introduttiva.

3. Nella seduta stessa viene fissato un termine congruo per l'effettuazione di una conferenza conclusiva nella quale sono invitati a partecipare tutti coloro che sono stati presenti nella conferenza introduttiva. In tale conferenza conclusiva si prende nota delle soluzioni offerte da coloro che le propongono, ammettendo al dibattito su ciascuna proposta, in un tempo definito, anche gli intervenuti che non hanno presentato proposte o ne hanno presentate diverse da quella in discussione.

4. Di ciascuna conferenza viene redatto sommario processo verbale dal quale devono almeno risultare i soggetti presenti e coloro che sono intervenuti durante la conferenza con una sommaria descrizione delle proposte ricevute dall'Impresa.

5. A conclusione del procedimento l'Impresa non può inserire nel capitolato tecnico, che viene predisposto, disposizioni o prescrizioni tali da costituire un limite o un impedimento alla libera concorrenza e, comunque, le soluzioni e le specifiche tecniche indicate devono essere previste in coerenza con quanto prescritto dall'art. 68 del Codice Unico.

6. L'impresa può anche decidere di avviare un dialogo tecnico allorché, per il medesimo oggetto, ha indetto due esperimenti di gara senza ricevere offerte oppure avendo ricevuto offerte che sono risultate invalide per motivi di carattere tecnico o comunque inefficaci o inappropriate.

Art. 42 - Centrali di committenza

1. L'Impresa può avvalersi per i propri acquisti di una o più centrali di committenza. Appalti di forniture e servizi effettuati tramite le centrali di committenza si considerano in linea con le norme e le direttive europee se le centrali di committenza hanno rispettato a loro volta le prescrizioni delle direttive europee in materia di appalti pubblici.

2. La centrale di committenza può assumere forma consortile ma non vi possono far parte soggetti diversi da coloro che usufruiscono dei servizi della centrale.

3. L'Impresa che intende avvalersi di una centrale deve preventivamente concordare i termini di una convenzione con la centrale stessa e successivamente procedere ad una pubblicazione di un avviso in termini e con modalità analoghi a quelli previsti per i sistemi di qualificazione.

Art. 43 - Accordo quadro

1. Nel caso che l'Impresa abbia necessità di pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato oppure abbia necessità di usufruire, per motivi tecnici e/o economici, di prestazioni parziali in relazione ad uno specifico e più ampio programma di esecuzione di lavori, forniture o servizi, essa stipula un accordo quadro, in cui sono fissate le condizioni generali di realizzazione del programma e le modalità di determinazione di successivi rapporti negoziali soprattutto con riferimento ai prezzi ed eventualmente alle quantità.

2. I contratti applicativi dell'accordo quadro possono essere stipulati con procedura negoziata senza pubblicazione di bando soltanto se l'accordo è stato aggiudicato a seguito di gara.

Art. 44 - Incarichi di progettazione

1. Per gli incarichi di ingegneria relativi a progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo di importo pari o inferiore a € 100.000,00 e per quelli di validazione di progetti di importo pari o inferiore a € 200.000,00, l'Impresa può procedere, in mancanza di professionalità interne o in mancanza di loro disponibilità certificate dal responsabile di fase, ad affidamenti secondo una procedura in economia così come previsto nel "Regolamento concernente le acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia nei settori ordinari e speciali della Sistemi Territoriali S.p.A." all. sub A) al presente regolamento..

2 Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si rinvia all'articolo 91 del Codice Unico

TITOLO VIII

AGGIUDICAZIONE DELLE GARE SUB-EUROPEE DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI

Art. 45 – Verifiche presso il casellario informatico

Prima di procedere all'apertura dell'offerta economica, la Società è tenuta ad effettuare presso il Casellario Informatico dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, la verifica, in capo ai concorrenti, delle eventuali annotazioni che possono costituire motivo di esclusione dalla procedura di gara.

E' facoltà della Società effettuare tali verifiche prima di procedere all'apertura dei plichi. A tal fine il bando di gara dovrà richiedere l'indicazione, da parte dei concorrenti, degli estremi di identificazione fiscale (partita

I.V.A. e codice fiscale) sull'esterno del plico. In caso di raggruppamento di imprese tale indicazione dovrà riguardare tutti i componenti il raggruppamento medesimo.

Art. 46 - Aggiudicazione definitiva.

1. Successivamente all'aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione giudicatrice, l'Impresa provvede all'aggiudicazione definitiva, mediante provvedimento del soggetto competente, in base allo Statuto, regolamento interno, piano delle deleghe in vigore presso l'Impresa e/o secondo eventuali procure generali/speciali.
2. L'aggiudicazione definitiva comunque è sottoposta alla condizione sospensiva della verifica dei requisiti di cui al successivo articolo.

Art. 47 - Verifica requisiti aggiudicatario e II classificato in graduatoria

1. L'Impresa deve verificare in capo all'aggiudicatario e del II classificato in graduatoria e, in caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) c) del Codice Unico in capo alle imprese che eseguiranno la prestazione, il possesso dei requisiti richiesti acquisendo la documentazione indicata in sede di bando di gara.

Art. 48 - Stipula del contratto.

1. All'esito positivo della verifica dei requisiti e previo rilascio da parte dell'aggiudicatario della cauzione definitiva e delle polizze assicurative, se richieste, e, in caso di appalto di lavori del Piano di sicurezza come regolato dall'art. 131 del Codice Unico, si procede alla stipula del contratto, nelle forme sotto indicate e decorsi i 35 giorni, salvo diverso più ampio termine indicato nel bando di gara ovvero, in caso di differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, decorrenti dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva.
2. Il Contratto predisposto dalla Stazione Appaltante deve indicare in modo chiaro:
 - l'oggetto del contratto;
 - i termini di esecuzione dello stesso;
 - il corrispettivo determinato con il ribasso percentuale ovvero con il prezzo offerto.
3. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata oppure in forma elettronica, se previsto dal regolamento dell'Impresa.
4. E' ammessa la stipula mediante ordine emesso dall'Impresa e sottoscritto per accettazione dall'aggiudicatario.

TITOLO IX NORME CONTRATTUALI

Art. 49 - Garanzie contrattuali

a) Garanzia del fornitore

1. Fatto salvo quanto previsto nel presente Regolamento, è facoltà dell'impresa richiedere all'aggiudicatario le seguenti garanzie:
 - garanzia di buon funzionamento del prodotto/servizio fornito;
 - garanzia, in caso di appalto di lavori, per le difformità e i vizi dell'opera, oltre a quanto previsto dall'art. 1669 Codice Civile.
2. Tali garanzie della durata di 24 mesi decorrono:
 - a) Per le forniture e, se applicabile, per i servizi, in alternativa:
 - Dalla consegna del materiale;
 - dall'accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l'accettazione;
 - dall'ultimo collaudo favorevole;
 - dalla scadenza del periodo di manutenzione se conforme agli usi.
 - b) Per gli appalti di lavori:
 - dal favorevole certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
3. In deroga all'art. 1495 Cod. Civ. l'Impresa decade dalla garanzia qualora non faccia denuncia del vizio/difetto all'appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta, mentre per i lavori la denuncia deve essere inoltrata prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
4. L'Impresa indica di norma, nel contratto di appalto, nell'ordine o comunque nel documento avente valore di contratto le seguenti clausole:
 - l'Appaltatore, durante il periodo di garanzia ed indipendentemente dall'avvenuta liquidazione del saldo, prende a proprio carico e onere la sostituzione e/o la riparazione di ogni componente difettoso, assumendosi tutte le spese, ivi comprese quelle di imballo, trasporto e dogana tra il sito e il luogo di riparazione (andata e ritorno), la riparazione e/o eliminazione del vizio e/o difformità dell'opera e, in ogni caso, ogni intervento necessario ad assicurare la rispondenza della prestazione alle condizioni contrattuali.
 - Qualora siano state richieste delle specifiche "performance" in contratto, il Fornitore, durante il

periodo di garanzia, dovrà correggere a propria cura ed onere le anomalie constatate sulla fornitura, comprese le attrezzature e i pezzi di ricambio, per garantire il rispetto delle performance richieste.

- In deroga a quanto previsto dagli Artt. 1491 e 1667 cod. Civ. per il periodo di garanzia sopra indicato, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia anche se i vizi e/o i difetti erano conosciuti e/o riconoscibili al momento dell'accettazione della merce o in fase di collaudo.

b) Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)

1. L'Impresa, per contratti stipulati a seguito di procedura in economia, si riserva la facoltà di richiedere una garanzia di esecuzione in misura non inferiore al 5% dell'importo del contratto.

2. Per contratti stipulati a seguito di procedura di gara pubblica sub-europea l'Impresa richiede una garanzia di esecuzione in misura non inferiore al 10% dell'importo del contratto, fermo restando che l'aggiudicatario, al quale è stato rilasciato da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, può ridurre l'importo della garanzia del 50%, previa presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.

3. La cauzione definitiva può essere versata mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della committente.

4. La garanzia di esecuzione è prestata a garanzia degli impegni tutti del contratto e dovrà avere validità:

- per gli appalti di lavori: fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione;

- per gli appalti di forniture e servizi fino all'emissione dell'ultimo collaudo favorevole ovvero, se previsto, fino alla scadenza del periodo di manutenzione.

5. Per contratti ad esecuzione continuata dove per la natura del contratto non è previsto collaudo, la cauzione avrà validità fino al termine del contratto stesso e comunque fino a dichiarazione di svincolo dell'Impresa.

6. L'Impresa potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le prestazioni da eseguirsi di ufficio in danno dell'Appaltatore. In tal caso l'appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione nell'importo originario.

7. le garanzie debbono essere aumentate secondo le previsioni dell'art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 ;

8. si applica quanto previsto dall'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 in materia di riduzione automatica delle garanzie.

c) Garanzia ulteriore per i contratti di lavori

1. Nel contratto di appalto o nell'ordine, l'Impresa stabilisce che il pagamento della rata di saldo, corrispondente all'ultima rata e pari indicativamente al 10% dell'importo contrattuale, viene effettuato previo rilascio di una garanzia fideiussoria pari all'importo della rata e della durata di anni due.

2. Qualora il pagamento avvenga in una sola soluzione, una quota percentuale, sempre pari di norma al 10%, viene pagata solo dietro presentazione della garanzia fideiussoria di cui sopra.

d) Garanzie per i contratti di forniture e servizi

1. L'Impresa può stabilire che una parte dell'importo contrattuale, pari al 10% dell'importo del contratto, sarà trattenuto a copertura degli obblighi di garanzia del Fornitore e che tale somma sarà pagata senza interessi alla scadenza del periodo di garanzia.

2. L'Impresa, su richiesta del Fornitore, provvede al pagamento della rata di cui sopra, previo rilascio di una cauzione sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa che dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- importo corrispondente a quello da trattenere;
- durata pari al periodo di garanzia;
- decorrenza dall'inizio della garanzia

3. Inoltre la fideiussione deve contenere espressamente le seguenti clausole:

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile;
- operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della Committente.

Art. 50 - Assicurazioni

1. L'Impresa, in relazione alla particolare natura dei contratti, può richiedere all'Appaltatore una polizza assicurativa del tipo "All Risk", da stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione, a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto e che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo.

2. La polizza dovrà anche coprire gli eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti dell'Impresa o persone da quest'ultima incaricate per specifiche attività nell'ambito del contratto.

3. La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di manutenzione; per i lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 51 - Penali per inadempienze

1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, l'Impresa nel capitolato speciale stabilirà le penali per ritardo nell'adempimento e/o inadempimento (indicativamente nella misura del 2 per mille per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo).
2. La penalità potrà essere applicata all'Appaltatore a seguito di semplice constatazione dell'Impresa a mezzo del responsabile dell'esecuzione.
3. Indipendentemente dall'applicazione delle penali sopra indicate, nel caso in cui per negligenza dell'Appaltatore lo sviluppo esecutivo del contratto non fosse tale da assicurarne il compimento nel tempo prefissato ovvero nel caso sia accertata dal responsabile dell'esecuzione del contratto una condotta dei lavori visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna richiesti, l'Impresa ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.
4. Non si darà luogo all'applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore, che siano riconosciuti come tali per iscritto dal responsabile dell'esecuzione del contratto ed approvati dall'Impresa.

Art. 52 - Rinnovo e proroga del contratto

1. Il rinnovo e la proroga dei contratti di forniture, servizi e lavori sono vietati salvo quanto previsto dai commi successivi.
2. L'Impresa può riservarsi la facoltà di disporre il rinnovo o la proroga del contratto a condizione che tale possibilità sia espressamente indicata nella richiesta di offerta o nel bando di gara e che l'importo del rinnovo o della proroga sia stato computato nell'importo complessivamente stimato ai fini della scelta della procedura.
3. La facoltà di rinnovo o di proroga deve essere prevista nel contratto ed esercitata dall'Impresa mediante atto scritto comunicato, a mezzo raccomandata o a mezzo fax, all'Appaltatore nei termini indicati negli atti di gara e comunque prima della scadenza contrattuale. L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione del contratto alle condizioni indicate negli atti di gara e di contratto.
4. Per i lavori trova applicazione l'art. 133, comma 3, del Codice Unico.
5. Oltre quanto sopra previsto, è consentita una proroga dei contratti in scadenza al solo fine di assicurare la continuità del servizio e per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle procedure previste dal presente Regolamento per la scelta dell'Appaltatore.
6. L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione del contratto alle condizioni indicate negli atti di gara.

Art. 53 – Subappalto

1. Il subappalto è disciplinato dall'art 118 del Codice Unico.
2. L'Impresa può prevedere il pagamento diretto delle prestazioni a favore del subappaltatore. Ove non sia prevista la facoltà di pagamento diretto deve precisarsi nel contratto che è fatto obbligo agli appaltatori di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi appaltatori corrisposti ai subappaltatori, con le ritenute l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
3. Il subappalto è comunque consentito per gli appalti di lavori nel limite del 30% della categoria prevalente. Per le altre categorie di lavoro o altre prestazioni il subappalto è consentito. Per le lavorazioni di alto contenuto tecnologico che superino il 15% del valore dell'appalto, il subappalto è consentito nel limite del 30%, così come previsto dall'art. 37 c. 11 del Codice Unico.

TITOLO X CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Art. 54 - Imballo e peso

1. L'imballo e la confezione si intendono compresi nel prezzo e il peso della merce si intende al netto.

Art. 55 – Resa

1. La merce deve essere resa, franco di ogni spesa, a terra nei magazzini dell'Impresa indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito o nel Capitolato Speciale.

Art. 56 – Trasporto

1. Il trasporto della merce è effettuato a rischio e pericolo della ditta fornitrice.

Art. 57 – Campioni di fornitura

1. A richiesta dell'Impresa la fornitura può essere subordinata alla presentazione di una campionatura per "benestare" entro il termine indicato nel Capitolato Speciale di Fornitura.
2. Qualora la campionatura del soggetto aggiudicatario non risulti rispondente ai requisiti prescritti, il soggetto stesso è tenuto a presentare una seconda campionatura entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della lettera dell'Impresa che notifica l'accertamento della difformità del primo campione. In caso di mancata rispondenza anche della seconda campionatura, l'Impresa ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto incamerando la cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Nel caso che, pur non essendo richiesto, il fornitore ritenesse opportuno presentare un campione della merce prima di dar corso alla fornitura, l'Impresa si riserva – esclusa la sospensione o l'interruzione dei termini contrattuali – di esaminarlo e di esprimere un eventuale "benestare".
4. Il ritardo nell'espletamento della fornitura, che derivi dalla mancata rispondenza del campione o dal ritardo nella consegna del campione, comporta l'applicazione di penali ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 del presente regolamento.
5. Il periodo intercorrente tra la data di consegna della 1^a e/o 2^a campionatura e la data di comunicazione alla ditta dell'esito del collaudo dei campioni stessi, non è computato ai fini della determinazione della data di consegna contrattuale.
6. Nel caso di fornitura subordinata alla presentazione di campioni per il "benestare", il tempo intercorrente fra la data di presentazione del campione e la data del rilascio del "benestare" medesimo non è computato ai fini dei termini di consegna.

Art. 58 – Consegna

1. La merce pervenuta s'intende consegnata subordinatamente al collaudo favorevole, ove questo sia previsto.
2. Il ricevimento della merce non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell'art.1698 c.c.
3. I termini di consegna sono computati in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipulazione del contratto o di ricevimento dell'ordine ovvero dalla data di benestare al campione nell'ipotesi di cui all' art. 57 del presente regolamento; si intende escluso dal computo il mese di Agosto. La consegna deve aver luogo secondo le prescrizioni contenute nella lettera d'invito o nel Capitolato Speciale o nell'ordine.
4. Qualora cause di forza maggiore, esigenze o circostanze speciali, impediscano all'Impresa il ricevimento della fornitura, la medesima può ordinare una temporanea sospensione dei termini.
5. L'Impresa ha facoltà di variare, a parità di condizioni, l'entità della fornitura nell'ambito del ± 20 % dell'importo contrattuale.
6. Il fornitore che, per cause di forza maggiore, documentate e comprovate, non sia in grado di effettuare le consegne nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata, la concessione di una proroga dei termini all'Impresa. Verificata la fondatezza dei motivi della richiesta e le proprie esigenze di utilizzazione del materiale in consegna, l'Impresa può concedere la proroga richiesta per non più di una volta per ogni fornitura.

Art. 59 – Collaudo**a) Collaudi per forniture /servizi.**

1. Fatto salvo quanto previsto dal Capitolato Speciale, il collaudo della merce fornita viene effettuato presso gli impianti dell'Impresa, che si riserva anche la facoltà di ricorrere a laboratori specializzati. In caso di contestazione della merce consegnata l'aggiudicatario dovrà sostituire la merce con altra rispondente a quanto prescritto, non oltre i termini contrattuali previsti.
 2. Ove sia previsto il collaudo presso il fornitore, la ditta deve notificare all'Impresa la disponibilità della merce per le operazioni di collaudo, almeno 20 giorni prima della scadenza dei termini di consegna. Il tempo intercorrente fra detta comunicazione e la data di ultimazione del collaudo non è computato ai fini dei termini di consegna. Nel caso di collaudo con esito sfavorevole, non si dà luogo alla sospensione dei termini di consegna.
 3. Nel caso di forniture particolarmente complesse o di forniture con posa in opera, l'Impresa, di norma, in contratto prevede un collaudo provvisorio.
 4. Tale collaudo, che potrà essere effettuato in corso d'opera e comunque entro un mese dalla ultimazione del contratto, consiste nell'eseguire, previo avviso all'Appaltatore, tutte le verifiche, prove e constatazioni necessarie, per accertare se la fornitura stessa o sue singole parti possono essere prese in consegna con facoltà d'uso.
 5. Successivamente al collaudo provvisorio sarà effettuato il Collaudo definitivo nel termine di 6 (sei) mesi dalla data del collaudo provvisorio e comunque a condizione che siano consegnati tutti i documenti richiesti nelle specifiche tecniche ovvero da norme di legge, e siano stati emessi, con esito positivo, ulteriori eventuali certificati di collaudi effettuati da Enti terzi.
 6. Scopo del collaudo definitivo è la verifica del completo e corretto funzionamento di quanto fornito e la piena rispondenza dello stesso alle norme di capitolato ed alle specifiche normative in vigore.
- In assenza di collaudo provvisorio, l'Impresa procede al solo collaudo definitivo.

b) Collaudo per lavori

1. Fatto salvo il collaudo in corso d'opera nei casi previsti dal contratto, l'Impresa provvederà, a mezzo del Direttore dei Lavori ad emettere certificato di regolare esecuzione nel termine di tre mesi dalla data del verbale di ultimazione lavori, salvo che non ritenga opportuno emettere il certificato di collaudo entro il termine di sei mesi.
2. Il collaudo è in ogni caso obbligatorio per appalti di importo superiore a €500.000,00.
3. Una volta emesso, il certificato di regolare esecuzione/collaudo diventerà definitivo decorsi due anni dalla data di emissione e si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non intervenga entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
4. A seguito di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione definitiva e alla corresponsione, entro il termine massimo di 90 giorni, della rata di saldo, previa contestuale presentazione di idonea garanzia come richiesta all'art. 44 del presente Regolamento.

c) Norme comuni

1. Il collaudatore è nominato dall'Impresa, di norma, nell'ambito del proprio personale; per eventuali collaudatori esterni i compensi sono a carico dell'Impresa.
2. Fatto salvo il potere di rifiutare l'emissione del certificato di collaudo se la fornitura o l'opera risulti non collaudabile, il collaudatore esprimerà le sue eventuali osservazioni e riserve e indicherà quali modifiche, correzioni o adattamenti siano da eseguirsi per rendere la prestazione perfettamente collaudabile con esito positivo.
3. Durante le operazioni di collaudo, l'Appaltatore fornirà a sua cura e spese e come parte integrante dei suoi obblighi di contratto, tutta l'assistenza necessaria alla loro tempestiva e corretta esecuzione; in particolare fornirà la mano d'opera e i mezzi d'opera necessari alle operazioni di collaudo.
4. Tutte le spese relative al collaudo in fabbrica sono a carico della ditta fornitrice salvo quelle del collaudatore che, invece, sono a carico dell'Impresa. Le spese del collaudo, eventualmente effettuato presso un laboratorio specializzato, sono addebitate al fornitore.
5. Inoltre l'Appaltatore dovrà eseguire quanto imposto dal collaudatore nei termini stabiliti e, nel caso di non pronta ottemperanza, l'Impresa farà eseguire dette opere da terzi, addebitando le spese all'Appaltatore stesso, salvo eventuali maggiori danni.
6. I verbali di collaudo sono firmati dal Fornitore o da persona presente munita di procura alla firma; in assenza i verbali saranno trasmessi al Fornitore per la sottoscrizione, che dovrà essere apposta entro 5 gg dalla ricezione.
7. In assenza di sottoscrizione o avendoli sottoscritti senza apporre riserve, i verbali di collaudo si intendono accettati.

**TITOLO XI
PAGAMENTI****Art. 60 – Pagamenti**

1. L'Impresa corrisponde all'Appaltatore il corrispettivo derivante dall'offerta economica presentata, di norma mediante pagamenti per stati di avanzamento.
2. Negli appalti di lavori e di servizi, sarà emesso un certificato di pagamento al raggiungimento di una percentuale predeterminata, ovvero il certificato sarà emesso periodicamente, sulla base di quanto previsto dal contratto.
3. Per i contratti con importo non superiore ad Euro 50.000 oltre IVA, ovvero aventi durata non superiore a 30 giorni, sarà emesso un solo certificato di pagamento.
4. Nei contratti di lavori, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione dello stato d'avanzamento che sarà trasmesso al Responsabile dell'esecuzione del contratto il quale, entro 45 giorni decorrenti dalla maturazione dello stato d'avanzamento, redige il certificato di pagamento, autorizzando altresì l'Appaltatore ad emettere corrispondente fattura. Dal reale importo netto di ogni Stato di Avanzamento si dedurranno le ritenute dello 0,50% a garanzia dell'esatta osservanza delle norme sulla tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori, che saranno corrisposte senza interesse in un'unica soluzione dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.
5. L'ultima rata ovvero una quota dell'unica fattura pari al 10%, considerata quale rata di saldo, sarà corrisposta all'Appaltatore, previo rilascio di garanzia fideiussoria entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.
6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere.
7. Negli appalti di forniture di norma si procede al pagamento a saldo delle fatture, nel termine sotto indicato, alla consegna del materiale, ovvero all'accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per

l'accettazione.

8. Per tutti i contratti il pagamento delle fatture sarà effettuato da parte dell'Impresa secondo i termini indicati dal contratto. Qualora il contratto non disponga un termine, questo si intende fissato a 30 gg. dalla data di emissione della fattura.

Art. 61 – Interessi

1. In caso di ritardo nel pagamento rispetto al termine previsto, verranno corrisposti interessi al saggio legale.
2. Se il ritardo si protrae oltre i 90 giorni, saranno corrisposti per il periodo successivo a tale termine gli interessi moratori al saggio legale maggiorato di 2 punti percentuali.

**TITOLO XII
CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI**

Art. 62- Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario

1. Per i contratti di appalto di lavori trova applicazione l'art. 240 del Codice Unico.
2. Per i contratti di servizi e forniture, trova applicazione il comma 22 dell'art. 240 del Codice Unico.
3. Laddove non siano presenti registri contabili, l'appaltatore è tenuto a presentare contestazioni al Responsabile dell'esecuzione di cui all'art. 11 del presente Regolamento, per lettera raccomandata ed entro 15 giorni solari dal manifestarsi delle cause che originano la contestazione stessa. Ai fini di quanto sopra farà fede la data di spedizione della raccomandata. Nel caso di mancato rispetto del termine di 15 giorni, l'appaltatore decade dal diritto di far valere le proprie pretese.
4. L'Appaltatore deve nella suddetta comunicazione indicare con precisione l'oggetto della contestazione, l'entità e le corrispondenti ragioni di ciascuna domanda.
5. Le contestazioni proposte dall'Appaltatore senza attenersi alle modalità procedurali e di contenuto ed ai termini sopra indicati sono inefficaci ed improduttive di effetti nei confronti dell'Impresa.

Art. 63- Foro competente

1. Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti è esclusivamente quello della sede dell'Impresa, salva la facoltà di prevedere in contratto il ricorso all'arbitrato. In tal caso si applicano le norme dell'art. 241 del D.Lgs 163/2006.

Art. 64 – Norme finali ed entrata in vigore

1. Ai sensi del D.lgs. 30 luglio 2003 n.196, l'Impresa tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto. I concorrenti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del suddetto decreto. Il titolare del trattamento dei dati è Sistemi Territoriali S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore.
2. L'impresa deve nei documenti contrattuali (bando di gara o lettera di invito o schema di contratto) indicare gli obblighi e gli oneri a carico dell'Appaltatore, come desunti dagli articoli del presente Regolamento. Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro-tempore in vigore.
3. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di adozione dello stesso da parte degli organi competenti.
4. Il Regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito dell'Impresa.

Padova, lì 07/06/2010

Revisione 01 – del 27/07/2011

ALLEGATO SCHEMA BANDO DI GARA

1. ENTE AGGIUDICATORE:

Nome: _____ **Indirizzo:** _____
Numeri di telefono: _____ **fax:** _____
Indirizzo elettronico _____

2. OGGETTO DELL'APPALTO

2.1) Descrizione/Oggetto dell'appalto

2.2) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore.

2.3) Eventuali opzioni esercitabili dalla stazione appaltante

3. TIPO DI PROCEDURA

Aperta Ristretta Negoziata

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DI CONSEGNA DELLE FORNITURE O DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

5. CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO**a) Importo presunto**

b) Durata del contratto/termine

c) Divisione in lotti

NO **SI**

Le offerte possono essere presentate per un lotto più lotti tutti i lotti

6. AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI

SI NO

**7. DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI -
CONDIZIONI PER OTTENERLI**

Indirizzo presso cui possono essere richiesti _____
Disponibili fino al _____
Rimborso spese _____
Condizioni e modalità di pagamento _____

**8. LINGUA/E UTILIZZABILE/I NELLE OFFERTE O NELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE**

9. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE (procedure aperte)

a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte

b) Data, ora e luogo

Data _____ ora _____

Luogo: _____

10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

a) Requisiti di carattere generale

b) Capacità economica e finanziaria

c) Capacità tecnica e professionale

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

A) Prezzo più basso

B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di

B1) criteri sotto enunciati

B2) criteri enunciati nel capitolato d'oneri

13. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA

14. ALTRE INFORMAZIONI

15. SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

a) data e ora _____

b) indirizzo cui esse vanno spedite: _____

16. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI QUESITI

17. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO:

ALLEGATO SCHEMA

AVVISO DI GARA ESPERITA/

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

- 1. Ente aggiudicatore:**

- 2. *Eventuale* Riferimenti del bando di indizione gara:**

- 3. Procedura di gara:**

- 4. Oggetto, natura ed entità della gara aggiudicata:**

- 5. Data di aggiudicazione definitiva della gara:**

- 6. Numero di offerte ricevute:**

- 7. Numero di offerte ammesse:**

- 8. Soggetto aggiudicatario:**

- 9 . Importo di aggiudicazione:**

- 10. Subappalto:**

REVISIONE 2. DEL 23/01/2012GLI ARTT. 12, 13, 14 E 15 DEL REGOLAMENTO SETTORI SPECIALI SONO
SOSTITUITI DAL PRESENTE REGOLAMENTO CHE DIVENTA L'ALL. A) AL
REGOLAMENTO SETTORI SPECIALI**REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ACQUISIZIONI DI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125,****NEI SETTORI ORDINARI E SPECIALI****DELLA SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.****Premessa**

Le acquisizioni in economia (che possono essere effettuate o in amministrazione diretta o in "cottimo"), rappresentano delle procedure semplificate, diverse dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici, mediante appalto, come definite dal Codice all'art. 3 comma 36, anche se il cottimista ha le medesime responsabilità, autonomia e compiti dell'appaltatore.

Dette acquisizioni sono volte ad assicurare il normale funzionamento dell'Azienda, tenuto anche conto delle esigenze correlate alla sicurezza ed alla regolarità del servizio, delle necessità dell'utenza e degli impegni assunti con specifiche convenzioni con terzi, per tutte le attività svolte dalla SISTEMI TERRITORIALI nei settori ordinari e speciali e comprende, per i lavori, l'individuazione delle tipologie di lavori eseguibili e, per le forniture e servizi, i limiti di importo e le singole voci di spesa per le quali è consentito il ricorso a tale sistema di acquisizione, accompagnate dal rinvio alle normative che si ritengono applicabili e dalle relative modalità procedurali.

In particolare l'art. 125 del Codice precisa che sono ammesse, per i settori ordinari e speciali (art. 238 c. 6 del Codice), in relazione a specifici oggetti predeterminati e sino ad un limite di valore che, per i lavori, ammonta a € 200.000 e, per i servizi e le forniture, ammonta a € 200.000, tenuto conto del nuovo limite introdotto, in via generale dal citato art. 125 e s.m.i..L'importo limite relativo ai servizi ed alle forniture sarà automaticamente adeguato alle soglie per gli appalti di valore comunitario che sarà via via determinato.

In occasione di modifiche normative della legislazione nazionale e regionale che determinino una variazione delle soglie del valore degli appalti di lavori, servizi e forniture, sia in aumento che in diminuzione, rispetto a quelle di cui alla vigente disciplina, a cui corrispondano diverse tipologie di procedure preordinate alla selezione del contraente, il presente Regolamento dovrà intendersi automaticamente modificato, con conseguente adeguamento delle specifiche soglie di valore ivi indicate, cui corrisponderanno le relative procedure selettive.

L'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi può essere effettuata sia "una tantum" che in via continuativa e, pertanto, anche mediante accordi quadro, contratti aperti, convenzioni con sconto su listini, ecc.,

Quanto ai lavori si applica l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che individua le tipologie di lavori affidabili in economia, quale riferimento obbligatorio per il regolamento aziendale.

Quanto alle forniture e servizi si fa riferimento alla disciplina prevista dall'art. 125 del Codice ed agli artt. 174 e ss. e 331 e ss. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., come novellato dalla L. 106/2011.

La norma dell'art. 122 comma 7 consente l'affidamento di lavori, il cui valore sia inferiore ad € 1.000.000,00, con procedura ex art. 57 comma 6, previo confronto concorrenziale tra almeno 5 operatori se l'importo è inferiore ad € 500.000,00 o tra almeno 10 operatori se l'importo è pari o superiore ad € 500.000,00, se sussistono aspiranti idonei in tali numeri.

Definizioni.

Per chiarezza e completezza, si precisa che, in via generale, per le definizioni si fa riferimento a quelle riportate all'art. 3 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel seguito denominato semplicemente "Codice").

PARTE I - LAVORI "IN ECONOMIA" PER IMPORTI SINO AD € 200. 000
NEI SETTORI ORDINARI E SPECIALI

Art. 1 – Tipologie di lavori eseguibili in economia

I lavori eseguibili in economia sono quelli elencati all'art. 125 del Codice; di seguito sono individuati gli specifici interventi che possono essere acquisiti con procedure semplificate "in economia" nell'ambito della esigenze aziendali:

- 1. manutenzione o riparazione programmata o non preventivabile, ordinaria e straordinaria, di opere o impianti (da ritenersi comprensiva del mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento e delle relative riparazioni):**
interventi da eseguirsi in relazione ai servizi gestiti, nelle seguenti tipologie: lavori di scavo, movimenti di terra, demolizioni, opere in muratura, in cemento armato, interventi su edifici civili e industriali e loro opere connesse o accessorie, impianti elettrici in genere, del gas e del condizionamento, isolamenti termici, acustici ed impermeabilizzazioni, pavimentazioni stradali, reti di telecomunicazioni e telecontrollo, infrastrutture di opere civili (quali cavidotti, pozzetti e plinti, etc.), impianti semaforici e di illuminazione (es.: installazione/sostituzione di sostegni/corpi illuminanti/cavi elettrici e relative infrastrutture civili), opere in sotterraneo per il consolidamento dei terreni e degli argini fluviali. Impianti segnalamento e sicurezza, impianti di informazione al pubblico, manutenzione infrastruttura ferroviaria, impianti idraulici ed elettromeccanici, strutture di ormeggio di servizio e di sicurezza;
- 2. rinaturazione, ripristino, conservazione di ambienti naturali nonché per la fruizione degli stessi:**
lavori di bonifica ambientale necessari in esito a qualsivoglia intervento funzionali ai servizi gestiti;
- 3. interventi non programmabili in materia di sicurezza:**
qualsiasi intervento che sia necessario in relazione a qualsivoglia tipo di impianto, opera, rete, centrale, fabbricato, ecc. connesso ai servizi gestiti;
- 4. lavori necessari per la compilazione di progetti:**
rilievi, trivellazioni, indagini geologiche, indagini chimiche, sondaggi, saggi, prove di carico, carotaggi, prove ed analisi su materiali ed impianti, etc.) relativi ai servizi gestiti;
- 5. lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara:**
in tutti i casi in cui in esito alla gara esperita o non siano pervenute offerte ovvero quelle pervenute siano ritenute eccessivamente onerose;

6. completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori:

anche tali interventi riguardano tutte le fattispecie, allo stato non predefinibili, con la prova della necessità ed urgenza.

Si precisa inoltre che, tenuto conto della previsione di cui all'art. 3, DPR 207/10 e s.m.i., si intende per "manutenzione" qualsiasi intervento migliorativo/riparativo che incida sull'impianto esistente e non costituisca autonomo progetto definibile come opera totalmente nuova.

Art. 2 – Affidamento diretto lavori in economia – cottimo fiduciario.

E' consentito l'affidamento diretto di lavori in economia di valore fino ad € 40.000 a imprese regolarmente iscritte alla CCIAA, in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e comunque in possesso dei requisiti di idoneità morale del Codice.

Nel procedere agli affidamenti diretti potrà essere tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fatto salvo in ogni caso il rispetto del principio di rotazione.

Art. 3 – Procedura di affidamento di cottimo fiduciario: limiti di valore, numero soggetti da interpellare

Di norma i lavori eseguibili in economia, rientranti nelle tipologie previste dal precedente art. 1, sono ammessi per importi non superiori ad € 200.000 al netto dell'IVA.

Non è ammesso il frazionamento artificioso di un lavoro al fine di ricondurlo ad una entità che ne consenta l'affidamento e l'esecuzione secondo le regole del presente Regolamento.

Fatta salva l'eccezione di cui all'art 2, le imprese da interpellare per l'identificazione del soggetto con il quale procedere mediante cottimo fiduciario, devono essere in un numero minimo sufficiente ad assicurare un'adeguata concorrenzialità e, comunque, dovrebbero essere almeno cinque, semprechè, in ogni caso, ve ne siano sul mercato in tal numero in possesso dei requisiti richiesti.

Sui lavori di urgenza e somma urgenza, in ogni caso è consentito derogare al numero minimo delle imprese da interpellare come sopra indicati, a prescindere dal valore dei lavori (e, quindi, anche al di sopra dei € 40.000), in tre soli casi e cioè:

- "urgenza" (art. 175 D.P.R. 207/2010) di provvedere ai lavori come da apposito verbale e perizia estimativa: in questo caso sarà possibile svolgere l'indagine con sole tre

imprese e sarà possibile il ricorso diretto ad imprese già appaltatrici o comunque di fiducia sino ad un valore di € 200.000;

- “somma urgenza” (art. 176 D.P.R. 207/2010) che non consente alcun indugio: in questo caso è possibile anche affidare direttamente i lavori ad una o anche a più imprese contemporaneamente sino ad un valore di € 200.000;
- effettuazione di lavori indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, per la salute pubblica e assicurare il servizio pubblico nonché la sicurezza del medesimo da accertare caso per caso, nel limite di valore di € 200.000: anche in tal caso sarà possibile il ricorso diretto ad Impresa o Imprese già appaltatrici o comunque di fiducia.

Art. 4 – Soggetti che svolgono le funzioni di Responsabile del Procedimento e di Direttore dei lavori per le economie – Autorizzazioni degli atti e approvazione.

Per tutti i lavori in economia o per gruppi omogenei di lavori appare preferibile la nomina di un unico Responsabile per la fase dell'affidamento del contratto e della relativa gestione per ogni specifico lavoro. Se necessario, tale Responsabile può farsi coadiuvare da appositi soggetti interni, per la gestione delle rispettive fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, ecc.

Per ogni lavoro in economia è nominato un Direttore dei Lavori – che può anche coincidere con il citato Responsabile del Procedimento - che attesta anche la regolare esecuzione e tiene la contabilità di cui alla vigente normativa.

Tutti gli atti relativi agli impegni di spesa sono soggetti ad approvazione/autorizzazione da parte del Presidente del C.d..A. fatte salve specifiche deleghe

Art. 5 – Elenchi delle imprese, qualificazione e requisiti richiesti

L'acquisizione dei lavori in economia avviene mediante procedura negoziata.

I soggetti da interpellare al fine di selezionare il contraente sono individuati attingendo dall'apposito elenco istituito dalla stazione appaltante (soggetto ad aggiornamento continuo) ed al quale possono iscriversi i soggetti che ne facciano richiesta e che dichiarino di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria e che abbiano manifestato specifiche esperienze nei settori in cui è suddiviso l'elenco.

Le modalità di inserimento in detto elenco sono rese note tramite inserimento nel sito internet istituzionale aziendale, con facoltà di separata ulteriore pubblicità preliminare per specifici interventi, da effettuarsi sul sito medesimo.

In ogni caso è salvaguardato il principio di rotazione anche in funzione del valore dei singoli lavori, modificando almeno il 40% degli operatori economici invitati alla precedente procedura esperita. Non sarà comunque, invitato l'operatore che nei 6 mesi precedenti la diramazione degli inviti sia risultato affidatario di altra procedura. Ove per una singola procedura l'Albo Fornitori non presenti operatori economici tali da consentire di invitare almeno 5 concorrenti, la Società potrà estendere la partecipazione ad altri operatori ancorché non iscritti all'Albo Fornitori medesimo.

Dagli elenchi saranno individuati sia gli operatori economici con cui contrarre direttamente, ove l'importo dei lavori da affidare non ecceda il valore di € 40.000, che quelli da invitare a presentare offerta nell'ambito del confronto concorrenziale da esperire per l'affidamento di lavori di importo compreso da € 40.000 ed € 200.000.

Nelle more della predisposizione dell'elenco, qualora non pervengano sufficienti segnalazioni di interesse dal mercato, si procederà sulla base di elenchi informali già disponibili, oppure di interPELLI di imprese che tengano anche conto dell'affidabilità dimostrata in precedenti rapporti aziendali, salvaguardando in ogni caso il principio di rotazione anche in funzione del valore dei singoli lavori, ovvero previa specifica pubblicità preventiva sul sito internet istituzionale aziendale.

Fino ad € 150.000, è necessaria l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, nonché il possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dall'art. 38 del Codice.

Per valori tra € 150.000 ed € 200.000, le imprese sono qualificate mediante la certificazione SOA nei termini di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Per quanto attiene le clausole di esclusione dalle gare si fa riferimento alla vigente legislazione nazionale in materia (principalmente ai requisiti di ordine generale dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006).

Ai fini dell'interpello, i predetti requisiti potranno essere oggetto di autocertificazione o di certificazione di notorietà, per quanto previsto dalla normativa vigente in materia di semplificazione.

Art. 6 – Formalizzazione dell'interpello – esame delle offerte

Previo rispetto della vigente normativa in materia di adempimenti (e, nel caso di valori superiori a € 150.000), contributi nei confronti dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici, le imprese sono interpellate simultaneamente e per iscritto con le seguenti modalità:

- fino ad € 50.000 a mezzo raccomandata, a mezzo telefax o posta elettronica;
- da € 50.000 ad € 200.000, a mezzo raccomandata o a mezzo telefax.

L'interpello deve contenere:

- a) codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la vigilanza dei contratti;
- b) il termine stabilito per la presentazione dell'offerta;
- c) un disciplinare e/o schema di contratto contenente le condizioni contrattuali ovvero un progetto anche semplificato;
- d) l'indirizzo presso il quale può essere richiesto il progetto o il disciplinare, nel caso in cui detta documentazione non sia (in tutto o in parte) già allegata all'interpello, ovvero resa disponibile mediante supporto informatico;
- e) la modalità di valutazione dell'offerta: secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa e relativi elementi di valutazione e sub-pesi;
- f) le indicazioni in ordine ad eventuali successive fasi di trattativa, sempre nel rispetto della par condicio;
- g) la richiesta di accettazione delle condizioni stabilite per l'esecuzione dei lavori da presentarsi unitamente all'offerta;
- h) La dichiarazione di assenza di cause di esclusione di cui alla vigente normativa nazionale dei settori ordinari (nella forma della autocertificazione o certificazione di notorietà);
- i) le eventuali cauzioni richieste;
- j) l'indicazione degli eventuali adempimenti e certificazioni (ad esempio, in materia antimafia, DURC, cauzione, etc) da presentare prima dell'affidamento da parte del soggetto designato, per comprovare i requisiti dichiarati in fase di offerta;
- k) l'indicazione che l'Azienda si riserva in ogni caso la facoltà di non pervenire all'affidamento insindacabilmente e senza risarcimenti e/o indennizzi di sorta.

Il progetto, anche in forma semplificata, o il disciplinare o lo schema di contratto deve contenere almeno le seguenti condizioni contrattuali:

- ⇒ l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- ⇒ la qualità, quantità, e modalità e condizioni di esecuzione dei lavori;
- ⇒ le indicazioni in ordine ai lavori a misura ovvero a corpo;
- ⇒ i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- ⇒ il termine di ultimazione dei lavori;
- ⇒ le modalità di pagamento;
- ⇒ le penalità in caso di ritardo ed il diritto per il committente di risolvere in danno il contratto, in caso di inadempimento del cottimista, mediante semplice denuncia;
- ⇒ l'importo degli oneri per la sicurezza in cantiere;
- ⇒ Le eventuali cauzioni e coperture assicurative richieste;
- ⇒ ogni altro elemento eventualmente ritenuto utile, da valutare caso per caso.

Il termine per la ricezione delle offerte non dovrà essere inferiore a 20 giorni. Il termine dovrà comunque essere adeguato e coerente con gli incombeni che saranno richiesti alle imprese invitate alla selezione, ovvero a presentare offerta.

Il soggetto che garantisce i compiti del Responsabile del Procedimento ha facoltà di ridurre tali termini per oggettive ed eccezionali circostanze, non imputabili alla società, con decisione motivata.

In ogni caso le offerte devono essere presentate in busta chiusa ed idoneamente sigillata, al fine di garantire la segretezza dell'offerta; solamente nei casi di effettiva e comprovata urgenza è ammessa la facoltà di far pervenire le offerte anche tramite telefax e, comunque, non in busta chiusa (in tal caso saranno adottate opportune cautele a salvaguardia della riservatezza delle offerte contenute nei telefax).

La fase dell'esame e della valutazione delle offerte è condotta dal soggetto che garantisce lo svolgimento dei compiti del Responsabile del Procedimento, con l'ausilio di due coadiutori che fungono anche da testimoni delle relative operazioni.

Il Responsabile, tenuto conto della natura e delle peculiarità tecniche dei lavori oppure in caso di offerte economicamente più vantaggiose, può farsi coadiuvare da altri componenti interni od esterni all'Azienda i quali si costituiscono in apposita Commissione (in un numero massimo di 5 elementi) per la valutazione delle offerte, da costituirsi dopo la presentazione delle offerte.

La commissione può comprendere anche componenti esterni prescelti tra esperti dello specifico settore, nell'ambito degli iscritti agli elenchi predisposti dalle società ovvero tra i funzionari pubblici di cui all'art. 82 comma 1 bis della L.R. 27/2003.

E' sempre in facoltà del Responsabile richiedere notizie ed approfondimenti atti ad accettare la congruità di quanto rappresentato dagli interpellati in quanto non trovano applicazione i meccanismi automatici di esclusione delle offerte anormalmente basse.

Una volta ricevute in termini le offerte per iscritto, e purché tale modalità sia indicata nell'interpello, in una eventuale seconda fase è possibile attuare delle trattative successive, secondo le modalità indicate nella lettera di interpello, al fine di pervenire comunque al miglior prezzo di mercato e/o a condizioni migliori.

Le migliori condizioni riservate devono comunque essere formalizzate per iscritto con le stesse modalità dell'offerta originaria.

Le risultanze della procedura esperita sono approvate dal Presidente del C.d.A. di S.T..

La fase di apertura delle offerte, per i casi previsti, la valutazione delle offerte, il risultato del confronto, gli eventuali miglioramenti pervenuti, l'aggiudicazione del lavoro ed ogni altra operazione rilevante, sono formalizzati e documentati, anche mediante appositi prospetti riassuntivi.

La procedura si intende conclusa o con l'inoltro della comunicazione di affidamento al soggetto designato, anche via telefax o mediante sottoscrizione del contratto.

Art. 7 – Formalizzazione del contratto

Il contratto si perfeziona con l'inoltro di lettera/fax commerciale di conferma di affidamento nella quale vengono espressamente richiamate le condizioni contrattuali riportate nel disciplinare che mutua i contenuti dell'atto di cottimo, oltre all'offerta definitiva presentata dal concorrente prescelto, oppure mediante sottoscrizione tra le parti del contratto trasmesso in sede di interpello, completato con l'offerta definitiva presentata dal concorrente prescelto.

Detta lettera di conferma/sottoscrizione del contratto sarà preceduta dalla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta, ovvero necessari per l'esecuzione dei lavori e per contrarre con la Pubblica Amministrazione con particolare riferimento alla regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (documento DURC): nel rispetto delle norme di legge si procederà alle verifiche antimafia.

Restano salve le procedure previste in materia di adempimenti nei confronti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e dell'Osservatorio regionale, ove previste.

Art. 8 – Contabilità dei lavori eseguiti e riserve

La contabilità dei lavori sarà tenuta secondo le modalità previste del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. Le eventuali controversie saranno risolte fra le parti applicando l'accordo bonario. In ogni caso risulta applicabile l'art. 239 del Codice in materia di transazione.

Art. 9 – Regolare esecuzione dell'opera

Il Direttore dei Lavori emette apposito certificato di regolare esecuzione.

Art. 10 - Risoluzione del contratto di cottimo

Nel caso di inadempimento del cottimista, la risoluzione è dichiarata dal responsabile della gestione del cottimo, previa formale ingiunzione ad adempiere da parte del Direttore Lavori assegnando un termine non inferiore a 15 giorni.

Sono comunque fatti salvi i diritti e le facoltà previste a favore della stazione appaltante dal contratto di cottimo.

Art. 11 – Garanzie e coperture assicurative

Il Responsabile, caso per caso, completa il disciplinare e/o lo schema di contratto da porre a base dell'interpello specificando la natura, l'entità e le modalità delle cauzioni e coperture assicurative ritenute eventualmente necessarie, ispirandosi ai principi di cui alla vigente normativa.

Art. 12 – Subaffidamenti

Sono consentiti subaffidamenti entro i limiti e le condizioni di cui alla normativa nazionale in materia, in particolare tenuto conto di quanto previsto all'art. 118, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art. 13 – Sicurezza

In riferimento alla sicurezza nei cantieri in cui si eseguono lavori pubblici, si applicano comunque le vigenti norme statali e le eventuali norme regionali in materia.

Il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. si applica in ogni caso in cui vi sia un cantiere edile o di ingegneria civile, procedendosi, anche nel caso di una sola impresa, agli adempimenti ivi previsti (nomina del committente e responsabile dei lavori, adempimenti relativi all'art. 90 c. 9 del titolo IV, alla notifica preliminare, etc.)

Nelle ipotesi in cui si superino le soglie di cui all'art. 90, 3° comma, titolo IV, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., si procederà alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento ed alla nomina del coordinatore per la progettazione.

La consegna dei lavori deve comunque essere sempre proceduta dalla redazione e trasmissione alla Direzione Lavori aziendale di un piano operativo di sicurezza, che sia conforme per contenuto minimo al predetto D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

In ogni caso i piani formano parte integrante e sostanziale del contratto di cottimo.

Art. 14 – Adempimenti nei confronti del personale impiegato nei lavori.

Resta in ogni caso applicabile la vigente normativa statale e regionale in materia di adempimenti contrattuali retributivi e fiscali nei confronti dei lavoratori impiegati nei lavori, ivi compresa la normativa sul DURC (Documento unico di regolarità contributiva).

Art. 15 – Responsabilità nel cottimo

In caso di cottimo restano ferme, in capo all'affidatario, tutte le responsabilità connesse all'esecuzione del contratto sia in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni affidate (responsabilità contrattuale), sia le più ampie e connesse responsabilità di tipo civile e penale per danni a cose e/o persone.

Art. 16 – Affidamento lavori e art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Per provvedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., Sistemi Territoriali S.p.A. procederà ad invitare un numero di impresa pari a 5 o 10, in dipendenza del valore delle opere oggetto dell'appalto (fino ad € 500.000 e da € 500.001 ad € 999.999), attingendo dall'Albo Fornitori.

Nel caso in cui non sussista il numero minimo sopra indicato, Sistemi Territoriali S.p.A. potrà estendere l'invito a presentare offerta ad altri operatori economici.

Le imprese invitate dovranno possedere i requisiti di ordine generale ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e l'attestazione SOA per categoria e classifica corrispondente alle opere da eseguire.

Si applica, ai fini della diramazione degli inviti, quanto previsto dall'art. 6, commi 1, 2° alinea, del presente Regolamento nonché, per quanto non incompatibili, le ulteriori disposizioni del richiamato art. 6.

Si applicano, altresì, le disposizioni di cui ai precedenti artt. 8-9-11-12-13-14.

Con riferimento alla stipula del contratto ed alla eventuale risoluzione, si applicano le norme contenute nel D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché del D.P.R. 207/2010.

PARTE II - SERVIZI E FORNITURE "IN ECONOMIA"
DI IMPORTO INFERIORE AD € 200.000
NEI SETTORI ORDINARI E SPECIALI

Art. 1 – Oggetto e limiti di importo delle singole voci di spesa acquisibili in economia

Tenuto conto delle specifiche esigenze della SISTEMI TERRITORIALI, l'oggetto delle singole voci di spesa inerenti forniture e servizi acquisibili "in economia" ed i relativi limiti di importo (comunque non superiore a € 200.000, salvo adeguamento di legge, al netto dell'IVA) sono riportati nell'ALLEGATO A.

Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture / servizi al fine di ricondurli ad una entità che ne consenta l'inquadramento nell'ambito delle acquisizioni in economia.

Non sono però considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni organizzative di interventi individuati distintamente nonché quelli che derivino da oggettivi motivi tecnici.

Art. 2 – Affidamento diretto.

E' consentito l'affidamento diretto di forniture e servizi, indicati nell'allegato A) ove il valore dell'affidamento non superi € 40.000, a imprese in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria.

Nel procedere agli affidamenti diretti potrà essere tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fatto salvo in ogni caso il rispetto del principio di rotazione.

Art. 3 – Incarichi di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura

Fermo l'affidamento del collaudo a tecnici funzionari della Società, ovvero, a tecnici funzionari o dirigenti regionali, considerato che la società è articolazione della Regione Veneto essendo da questa interamente partecipata ed operando mediante controllo analogo in regime di house providing, ove si debba ricorrere all'esterno si applica l'art. 141 .

Tenuto anche conto dei principi generali discendenti dall'art. 91 del Codice, tutti gli incarichi di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura - esclusi gli incarichi di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione - i quali siano correlati ad acquisizioni di lavori, beni e servizi ricompresi, per tipologia e importo, tra quelli di cui al presente regolamento sono affidati utilizzando le medesime modalità

previste dagli artt. 4 e segg. della presente Parte, compatibilmente con la natura e l'oggetto dell'incarico.

Resta comunque ferma la possibilità di procedere con affidamento diretto per i predetti incarichi, compresi gli incarichi di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, semprechè di importo non superiore a 40.000 €.

Si riportano qui di seguito in sintesi i servizi di cui trattasi con le relative modalità di affidamento.

Regime sotto soglia comunitaria settori ordinari (inferiore a 200.000) **Incarichi di progettazione (unitamente ad incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione):**

a) valore superiore a € 100.000 e sino ad € 200.000:

si applica l'art. 91, comma 1° del Codice ed il DPR 207/2010, il quale rinvia all'applicazione delle norme contenute nel Titolo I (contratti aventi rilevanza comunitaria) e II (contratti sotto soglia comunitaria). La seduta è pubblica.

b) di valore inferiore ad € 100.000:

si applica l'art. 91, comma 2° del Codice: affidamento previo confronto concorrenziale tra almeno 5 soggetti, se sussistono in tale numero soggetti idonei. La seduta è riservata.

Va precisato che la scelta del progettista potrà essere svolta sia con il criterio del prezzo più basso che con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Incarichi di Direzione Lavori (e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), assistenza operativa alla D.L. ecc.

a) di valore superiore ad € 100.000:

si applica l'art. 91, 1° comma del Codice ed il DPR 207/2010. La seduta è pubblica.

b) di valore inferiore ad € 100.000:

si applica l'art. 91, 2° comma del Codice e, quindi, la procedura negoziata tra almeno 5 soggetti. La seduta è riservata.

Va precisato che la scelta del D.L. potrà essere svolta sia con il criterio del prezzo più basso che con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Precisazioni relative agli incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione di valore inferiore a € 200.000

Come regola generale:

- laddove sia affidato un incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione si seguiranno le regole in materia di incarichi di progettazione; laddove

sia affidato un incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, si seguiranno le regole in materia di incarichi di D.L.;

- laddove i due incarichi siano affidati assieme si applicheranno le regola per quello fra i due incarichi prevalente.

Incarichi di collaudo:

Si applica l'art. 141 del Codice che, però, non richiama alcuna espressa normativa e, pertanto, devono ritenersi applicabili, per analogia, le norme sugli incarichi di progettazione e di D.L. e quindi:

a) di valore superiore ad € 100.000:

si applica l'art. 91, 1° comma del Codice ed il DPR 207/2010. La seduta è pubblica.

b) di valore inferiore ad € 100.000:

si applica l'art. 91, 2° comma del Codice e, quindi, anche per effetto dell'art. 3, 36° comma del citato Codice, il regime di acquisizione in economia di cui all'articolo 125 sempre del Codice (procedura negoziata tra almeno 5 soggetti). La seduta è riservata.

Va precisato che la scelta del D.L. potrà essere svolta sia con il criterio del prezzo più basso che con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Verifica, Validazione, R.U.P. , supporto al R.U.P.

Devono ritenersi applicabili, per analogia, le norme sugli incarichi di progettazione e D.L. quindi:

a) di valore superiore ad € 100.000:

si applica l'art. 91, 1° comma del Codice ed il DPR 207/2010. La seduta è pubblica.

b) di valore inferiore ad € 100.000:

si applica l'art. 91, 2° comma del Codice e, quindi, anche per effetto dell'art. 3, 36° comma del citato Codice, il regime di acquisizione in economia di cui all'articolo 125 sempre del Codice (procedura negoziata tra almeno 5 soggetti). La seduta è riservata.

Va precisato che la scelta del D.L. potrà essere svolta sia con il criterio del prezzo più basso che con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Altri incarichi accessori correlati o meno a lavori pubblici (consulenze e servizi vari correlati alla progettazione e D.L. ecc.):

Potranno applicarsi le regole del "regolamento in economia".

Va precisato che, quanto alla progettazione, trattasi di tutti quei servizi che possono essere svolti da terzi e che sono subappaltabili (v. art. 91, 3° comma, Codice:

picchettazioni, autocad, ecc.); quanto alla D.L. possono essere anche i soli incarichi di assistenza lavori, di sola contabilità, ecc.

La scelta potrà essere svolta sia con il criterio del prezzo più basso che con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La seduta è riservata.

Incarichi di progettazione e altri incarichi di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura affidabili con il sistema delle economie.

Per quanto riguarda i casi in cui è possibile affidare gli incarichi di cui ai precedenti punti – esclusi gli incarichi di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione – applicando le procedure e le regole dell'economia, nonché i casi in cui è consentito l'affidamento diretto degli incarichi medesimi, compresi gli incarichi di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione si fa riferimento a quanto esposto nel presente articolo.

Art. 4 – Limiti di valore e modalità di Individuazione degli operatori economici da consultare per l'affidamento del cottimo fiduciario

Fatto salvo il ricorso all'affidamento diretto di cui all'art 2, le imprese da interpellare per l'identificazione del soggetto con il quale procedere mediante cottimo fiduciario, devono essere in un numero minimo sufficiente ad assicurare un'adeguata concorrenzialità e, comunque, non inferiori a **cinque**, e dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-organizzativo, semprechè, in ogni caso, ve ne siano sul mercato in tal numero in possesso dei requisiti richiesti.

E' consentito derogare al numero minimo delle imprese da interpellare come sopra indicati, a prescindere dal valore delle forniture e servizi (e, quindi, anche di sopra dei € 40.000), in tre soli casi e cioè:

- "urgenza" di provvedere alle forniture e servizi come da apposita attestazione del Responsabile del procedimento: in questo caso sarà solamente possibile, anche per valori superiori a € 40.000, svolgere l'indagine con **sole tre imprese** mutuando normative di affidamenti in economia nei lavori, e sarà possibile il ricorso diretto ad imprese già appaltatrici o comunque di fiducia della SISTEMI TERRITORIALI SPA;
- "somma urgenza" che non consente alcun indugio: in questo caso è possibile anche affidare direttamente i servizi o le forniture ad una o anche a più imprese contemporaneamente sino ad un valore di € 200.000;
- effettuazione di servizi o acquisizione di forniture "indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, per la salute pubblica e assicurare il servizio pubblico nonché la sicurezza del medesimo da accertare caso per caso.

Art. 5 – Soggetti responsabili delle acquisizioni di forniture e servizi in economia

Per tutte le forniture e servizi acquisibili in economia appare preferibile la nomina di un unico Responsabile per la fase dell'affidamento del contratto e della relativa gestione. Se necessario, tale Responsabile può farsi coadiuvare da appositi soggetti interni, per la gestione delle rispettive fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, ecc. Tutti gli atti relativi agli impegni di spesa sono soggetti ad approvazione/autorizzazione da parte del Presidente del C.d.A. di S.T., fatte salve specifiche deleghe.

Art. 6 – Elenchi delle imprese, qualificazione e requisiti richiesti

L'acquisizione di forniture e servizi in economia avviene mediante procedura negoziata plurima consistente nel mero interpello di alcuni soggetti affinché sottopongano offerte omogeneamente ed a parità di condizioni.

Ferma restando la possibilità di identificare le imprese mediante preliminare indagine di mercato, i soggetti da interpellare sono individuati dall'apposito elenco istituito dalla stazione appaltante (soggetto ad aggiornamento continuo) ed al quale possono iscriversi i soggetti che ne facciano richiesta e che dichiarino di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria e che abbiano manifestato specifiche esperienze nei settori in cui è suddiviso l'elenco.

Le modalità di inserimento in detto elenco sono rese note tramite inserimento nel sito internet istituzionale aziendale, con facoltà di separata ulteriore pubblicità preliminare per specifici interventi, da effettuarsi sempre sul sito medesimo.

In ogni caso è salvaguardato il principio di rotazione anche in funzione del valore dei singoli lavori, modificando almeno il 40% degli operatori economici invitati alla precedente procedura esperita. Non sarà, comunque, invitato l'operatore economico che nei 6 mesi precedenti la diramazione degli inviti sia risultato affidatario di altra procedura. Ove per una singola procedura l'Albo Fornitori non presenti operatori economici tali da consentire di invitare almeno 5 concorrenti, la Società potrà estendere la partecipazione ad altri operatori ancorché non iscritti all'Albo Fornitori medesimo.

Nelle more della predisposizione dell'elenco, qualora non pervengano sufficienti segnalazioni di interesse dal mercato, si procederà sulla base di elenchi informali già disponibili, oppure di interPELLI di imprese che tengano anche conto dell'affidabilità dimostrata in precedenti rapporti con l'azienda, salvaguardando in ogni caso il principio di rotazione anche in funzione del valore dei singoli contratti, ovvero previa specifica pubblicità preventiva sul sito internet istituzionale aziendale.

Per i servizi e forniture caratterizzate da un elevato contenuto tecnologico, l'Azienda può richiedere ai candidati di comprovare il possesso degli standards di qualità, rilasciati sulla base delle vigenti norme europee della serie UNI EN ISO.

Gli affidatari delle acquisizioni in economia devono essere in possesso dei requisiti di moralità (di cui all'art. 38 del Codice) nonché di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria come definiti dal Codice, e cioè art. 41 ed art. 42 . I requisiti di cui agli artt. 41 e 42 del Codice saranno individuati e precisati nella lettera di invito a seconda della natura, della quantità, dell'importanza e dell'uso della fornitura o dei servizi da acquisire.

Ai fini dell'interpello, i predetti requisiti potranno essere oggetto di autocertificazione o di certificazione di notorietà, per quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 7 – Formalizzazione dell'interpello – esame delle offerte

Previo rispetto della vigente normativa in materia di adempimenti (e, nel caso di valori superiori a € 150.000), contributi nei confronti dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici, le imprese sono interpellate simultaneamente e per iscritto con le seguenti modalità:

- fino ad € 50.000 a mezzo raccomandata, a mezzo telefax o posta elettronica;
- da € 50.000 a 200.000, a mezzo raccomandata o a mezzo telefax.

L'interpello o lettera d'invito a presentare offerta deve contenere:

- a) codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la vigilanza dei contratti;
- b) il termine stabilito per la presentazione dell'offerta;
- c) un disciplinare e/o schema di contratto contenente le condizioni contrattuali ovvero un progetto, anche semplificato, ove necessario;
- d) l'indirizzo presso il quale può essere richiesto il disciplinare e/o schema di contratto o l'eventuale progetto, nel caso in cui detta documentazione non sia (in tutto o in parte) già allegata all'interpello, ovvero resa disponibile mediante supporto informatico;
- e) la modalità di valutazione dell'offerta: secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con indicazione, in questo secondo caso, dei singoli elementi di valutazione;
- f) le indicazioni in ordine ad eventuali successive fasi di trattativa, sempre nel rispetto della par condicio;
- g) la richiesta di accettazione delle condizioni stabilite per l'esecuzione del contratto da presentarsi unitamente all'offerta;
- h) La dichiarazione di assenza di cause di esclusione di cui alla vigente normativa nazionale dei settori ordinari e/o speciali (nella forma della autocertificazione o certificazione di notorietà);

- i) Le eventuali cauzioni e/o polizze di RC richieste;
- j) l'indicazione degli eventuali adempimenti e certificazioni (ad esempio, in materia antimafia, DURC, cauzione, etc) da presentare prima dell'affidamento da parte del soggetto designato, per comprovare i requisiti dichiarati in fase di offerta;
- k) l'indicazione che l'Azienda si riserva in ogni caso la facoltà di non pervenire all'affidamento per motivi insindacabili dai concorrenti e senza risarcimenti e/o indennizzi di sorta;

Il disciplinare o lo schema di contratto, o l'eventuale progetto, deve contenere almeno le seguenti condizioni contrattuali:

- ⇒ oggetto del servizio/fornitura, importo complessivo stimato o quantità, caratteristiche/specifiche tecniche, qualità, eventuali oneri per la sicurezza in cantiere (ove previsto);
- ⇒ condizioni contrattuali (termini di consegna o decorrenza e durata del contratto, modalità di esecuzione, modalità di pagamento, penalità, diritto per il committente di risolvere in danno il contratto in caso di inadempimento, eventuali coperture assicurative in fase esecutiva e relativi massimali, etc.);
- ⇒ La disciplina delle cauzioni e delle polizze richieste.
- ⇒ ogni altro elemento eventualmente ritenuto utile, da valutare caso per caso.

I termini stabiliti per la ricezione delle offerte devono essere stabiliti tenendo conto della natura e della complessità dei servizi/forniture e del tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle offerte e degli eventuali sopralluoghi anche in considerazione del criterio di aggiudicazione prescelto, e comunque non inferiori a 20 giorni dalla data dell'interpello.

La Società ha facoltà di ridurre tali termini per oggettive ed eccezionali circostanze, non imputabili alla società, con decisione motivata.

In ogni caso le offerte devono essere presentate in busta chiusa ed idoneamente sigillata, al fine di garantire la segretezza dell'offerta; solamente nei casi di effettiva e comprovata urgenza è ammessa la facoltà di far pervenire le offerte anche tramite telefax e, comunque, non in busta chiusa (in tal caso saranno adottate opportune cautele a salvaguardia della riservatezza delle offerte contenute nei telefax).

La fase dell'esame e della valutazione delle offerte è condotta dal Responsabile del Procedimento, con l'ausilio di due coadiutori che fungono anche da testimoni delle relative operazioni.

Il Responsabile del Procedimento, tenuto conto della natura e delle peculiarità tecniche delle forniture e servizi oppure in caso di offerte economicamente più vantaggiose, può farsi coadiuvare da altri componenti interni od esterni all'Azienda i quali si costituiscono in apposita Commissione successivamente alla presentazione delle offerte (in un numero massimo di 5 elementi) per la valutazione delle offerte tecniche..

La commissione può comprendere anche componenti esterni prescelti tra esperti dello specifico settore nell'ambito degli iscritti agli elenchi predisposti dalle società ovvero tra i funzionari pubblici di cui all'art. 72 comma 1 bis della L.R. 27/2003.

E' sempre in facoltà del Responsabile del Procedimento, supportato dal servizio richiedente, richiedere notizie ed approfondimenti atti ad accertare la congruità delle offerte, con riferimento a quanto rappresentato dagli interpellati, in quanto non trovano applicazione i meccanismi automatici di esclusione delle offerte anormalmente basse.

Una volta ricevute in termini le offerte per iscritto, e purchè tale modalità sia indicata nell'interpello, in una eventuale seconda fase è possibile attuare delle trattative successive, secondo le modalità indicate nella lettera di interpello, al fine di pervenire comunque al miglior prezzo di mercato e/o a condizioni migliori. Le migliori condizioni riservate devono comunque essere formalizzate per iscritto con le stesse modalità dell'offerta originaria.

Le risultanze della procedura esperita sono approvate dal Presidente del C.d.A..

La fase di apertura delle offerte, per i casi previsti, la valutazione delle offerte, il risultato del confronto, gli eventuali miglioramenti pervenuti, l'aggiudicazione del servizio/fornitura ed ogni altra operazione rilevante, sono formalizzati e documentati, anche mediante appositi prospetti riassuntivi.

La procedura si intende conclusa con l'inoltro della comunicazione di affidamento al soggetto designato, anche via telefax e/o mediante sottoscrizione da ambo le parti del contratto trasmesso in sede di gara o mediante invio del relativo ordine (*contratto commerciale*).

Eventuali informazioni richieste dai concorrenti potranno essere fornite con le vie brevi, con esclusione di quelle attinenti a prezzi o che attengano a profili riservati delle imprese.

Art. 8 – Casi particolari di deroga al numero minimo di imprese da invitare

Tenuto conto di quanto disposto dai principi desumibili dalle norme statali in materia di acquisizione di beni e servizi in economia, il Responsabile del Procedimento competente potrà derogare alle procedure o dai minimi dianzi indicati, nelle seguenti ipotesi espresse:

- privativa industriale o ipotesi assimilabili in cui solamente un numero circoscritto di operatori del mercato è in grado di fornire una personalizzazione del prodotto di produzione di serie ovvero delle prestazioni necessarie, per le inderogabili necessità della SISTEMI TERRITORIALI;
- eventuale precedente procedura negoziata plurima risultata deserta;

- comprovata e sopravvenuta urgenza nell'approvvigionamento dei beni e/o servizi soprattutto in esito alla necessità di evitare il verificarsi di situazioni di disservizio con riferimento alla continuità dei servizi pubblici erogati da SISTEMI TERRITORIALI ;
- esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza;
- necessità di portare a termine forniture/servizi in danno dell'affidatario, a seguito di risoluzione per inadempimento dell'affidatario medesimo, o con riferimento a forniture/servizi rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività del fornitore;
- necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- forniture/servizi correlati alla urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o simili, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla società;
- obblighi di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni impartite a SISTEMI TERRITORIALI da Pubblici Enti e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati da SISTEMI TERRITORIALI ;
- in ogni altro caso sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;
- prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (e comunque non superiore a 6 mesi);
- servizi e/o forniture in regime di monopolio o oligopolio;
- ricambi specifici per garantire il corretto funzionamento di impianti, macchinari e attrezzature in dotazione, ivi compresi gli automezzi;
- manutenzione specialistica di impianti, macchinari e attrezzature, ivi compresa l'assistenza hardware e software laddove necessaria a salvaguardare la corretta gestione e la sicurezza dei sistemi gestionali aziendali;
- integrazione di macchinari e attrezzature già forniti o forniture complementari effettuate dal fornitore originario per la sopravvenuta necessità di ampliamento di impianti esistenti e qualora il cambio di fornitore comportasse incompatibilità o difficoltà tecniche o costi sproporzionati o rischi di disomogeneità e/o malfunzionamento del sistema;
- servizi di consulenza professionale e non, specialistici di elevata professionalità, relativamente ai quali sia richiesta un'elevata affidabilità e fiduciarità e comunque non siano utilmente surrogabili da personale interno.

Tali ipotesi dovranno essere comprovate in apposito documento redatto dal Responsabile del Procedimento che riporti le specifiche motivazioni in relazione alle quali è possibile attivare la procedura d'urgenza per il caso di specie, contattando ove possibile più di un soggetto.

Art. 9 – Formalizzazione del cottimo

Il contratto si perfeziona mediante sottoscrizione tra le parti del contratto trasmesso in sede di interpello, completato con l'offerta definitiva presentata dal concorrente prescelto o mediante inoltro di lettera d'ordine (contratto commerciale) nel quale dovranno essere inseriti i riferimenti e le condizioni previste nell'interpello.

Detta lettera di conferma e/o sottoscrizione del contratto sarà preceduta dalla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta, ovvero necessari per l'esecuzione delle attività e per contrarre con la Pubblica Amministrazione con particolare riferimento alla regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (documento DURC). Nel rispetto delle norme di legge si procederà alle verifiche antimafia.

Al raggiungimento di valori superiori ad € 150.000 nel corso dell'anno, sarà richiesta annualmente al fornitore/appaltatore di servizi una autocertificazione/certificazione di notorietà concernente l'assenza di cause di esclusione previste dall'art. 38 del Codice, secondo un modello uniforme.

Restano salve le procedure previste in materia di adempimenti nei confronti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e dell'Osservatorio regionale, ove previste.

Art. 10 – Verifiche delle forniture e dei servizi ed eventuale contabilità, e riserve

Per ogni fornitura e servizio acquisito in economia è nominato un responsabile che attesta il collaudo dei beni e la regolare esecuzione dei servizi, e tiene la eventuale contabilità di cui alla vigente normativa.

In ogni caso il collaudo e la regolare esecuzione non possono essere effettuati da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione.

Il Responsabile del procedimento applica le procedure di controllo e di contabilizzazione stabilite nel relativo contratto secondo termini dipendenti dalla specificità della fornitura/servizio e dall'interesse aziendale, anche a campione.

La verifica di conformità, ove prevista, è normalmente eseguita attraverso la forma dell'attestato di conformità.

Si applica, ove sia compatibile con le previsioni contrattuali in tema di iscrizione delle riserve, l'art. 240 del Codice per la risoluzione delle controversie.

Resta ferma la facoltà di ricorrere comunque all'art. 239 del Codice.

Art. 11 – Garanzie e coperture assicurative

Il Responsabile del procedimento, caso per caso, completa il disciplinare e/o lo schema di contratto da porre a base dell'interpello specificando la natura, l'entità e le modalità delle cauzioni e coperture assicurative ritenute eventualmente necessarie, ispirandosi ai principi di cui alle vigenti normative.

Art. 12 - Subappalto

Ferma restando la possibilità di vietare il subappalto nel rispetto dei principi di legge, sono consentiti subappalti entro i limiti e le condizioni di cui alla normativa nazionale e regionale in materia, in particolare tenuto conto di quanto previsto all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. (Codice degli Appalti).

Art. 13 – Sicurezza nell'ambito delle forniture e servizi

Nel solo caso in cui, tenuto conto della particolarità della fornitura e/o del servizio, sia necessario attivare un cantiere edile si procederà nei termini di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., tenuto conto della necessità di nominare le figure dei coordinatori laddove vi siano i requisiti dell'art. 90, 3° comma dello stesso.

Laddove non sia necessario attivare un cantiere edile si procede ai sensi del D. Lgs. 81/2008 in particolare per quanto previsto agli artt. 91 e 94.

Art. 14 – Adempimenti nei confronti del personale impiegato nei servizi e forniture.

Resta in ogni caso applicabile la vigente normativa statale e regionale in materia di adempimenti contrattuali retributivi e fiscali nei confronti dei lavoratori impiegati, ivi compresa la normativa sul DURC (Documento unico di regolarità contributiva).

Art. 15 – Accordo quadro

Resta ferma la possibilità di stipulare accordi quadro nel rispetto della disciplina nazionale rispondenti a criteri di economicità e convenienza.

Tali accordi possono essere attivati anche nella forma di convenzioni e contratti aperti, per forniture e servizi, anche ricorrenti, non identificabili a priori in termini di esatta

necessità e/o valore/consistenza, per soddisfare esigenze correlate alla carta dei servizi, delle necessità dell'utenza, degli impegni assunti con specifiche convenzioni con terzi, ovvero della necessità di disporre di fornitori in loco che siano in grado di soddisfare immediatamente le richieste di prestazioni. In tal caso è consentito derogare ai contenuti specifici dell'interpello di cui all'art. 6 "formalizzazione dell'interpello"

Art. 16 – Spese per c.d. "acquisti rapidi" di limitato valore

Restano ferme le attuali specifiche procedure aziendali previste per valori estremamente limitati e comunque che non superino € 5.000,00 + I.V.A. per ciascun ordine.

Art. 17– Responsabilità nel cottimo

In caso di cottimo restano ferme in capo all'affidatario, tutte le responsabilità connesse all'esecuzione del contratto sia in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni affidate (responsabilità contrattuale), sia le più ampie e connesse responsabilità di tipo civile e penale per danni a cose e/o persone.

ALLEGATO A)

AL REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ACQUISIZIONI DI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA, NEI SETTORI ORDINARI E SPECIALI DELLA SISTEMI TERRITORIALI S.p.A.

OGGETTO E LIMITI DI IMPORTO DELLE VOCI DI SPESA ACQUISIBILI IN ECONOMIA

N.B.: In caso di contratti pluriennali prorogabili, gli importi sottoindicati si riferiscono alla massima durata contrattuale.

Contratti di importo fino a € 60.000

Forniture:

- ⇒ gadgets ed oggetti pubblicitari;
- ⇒ reagenti e prodotti chimici in genere;
- ⇒ segnaletica stradale ed antinfortunistica;
- ⇒ gas tecnici e prodotti per saldatura;
- ⇒ detersivi, deodoranti, sanificanti, disinfestanti e derattizzanti;
- ⇒ prodotti igienico sanitari;
- ⇒ cartoni e imballaggi;
- ⇒ contenitori di qualsivoglia specie, metallici e non, anche carrellati;
- ⇒ ricambi oleodinamici e pneumatici per automezzi ed impianti;
- ⇒ vernici;
- ⇒ chiavi e serrature;
- ⇒ materiali di ricambio (meccanici, elettrici, carrozzeria, batterie, etc.) ed accessori per autoveicoli, macchine operatrici, attrezzature, strumentazioni;
- ⇒ cartellonistica, targhe, insegne pubblicitarie;
- ⇒ materiali di ricambio ed accessori di ogni genere inerenti apparecchiature informatiche;

Servizi:

- ⇒ di portineria;
- ⇒ di prove e verifiche di qualità dei materiali;
- ⇒ di gestione pratiche autoveicoli;

- ⇒ di pesatura;
- ⇒ medici ed infermieristici;
- ⇒ per visite e controlli sanitari del personale dipendente;
- ⇒ di carico/scarico e movimentazione di materiali;
- ⇒ di manutenzione di serrature, copiatura chiavi;
- ⇒ compensi a componenti esterni di Commissioni per l'aggiudicazione di servizi, forniture e lavori;
- ⇒ spese di rappresentanza;
- ⇒ canoni radiofonici, televisivi, telefonici e relativi a servizi in genere attinenti le telecomunicazioni e similari, oltre alle spese di installazione e allacciamento;
- ⇒ di disinquinamento, disinfezione e disinfestazione, derattizzazione, sanificazione;
- ⇒ di riparazione meccanica ed elettromeccanica;
- ⇒ di trasporto (anche di rifiuti) e servizi di spedizione;
- ⇒ di lavanderia di indumenti di lavoro;
- ⇒ di lavaggio/ceratura autoveicoli;
- ⇒ di certificazione della qualità ed ambientali;
- ⇒ nell'ambito della sicurezza;
- ⇒ di certificazione di impianti, anche nell'ambito di sicurezza;
- ⇒ di manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio;
- ⇒ alberghieri;
- ⇒ facchinaggio e traslochi;
- ⇒ per l'organizzazione di congressi, conferenze, fiere, stand;
- ⇒ di taratura strumenti di misura;
- ⇒ di revisione autoveicoli;

Contratti di importo fino a € 120.000

Forniture:

- ⇒ attrezzature ed apparecchiature meccaniche;
- ⇒ mobili e suppellettili per ufficio;
- ⇒ scaffalature ed arredi per magazzini, archivi, officine, etc.;
- ⇒ materiali e componenti termoidraulici;
- ⇒ sistemi di controllo accessi;
- ⇒ strutture metalliche e carpenteria;
- ⇒ capi di vestiario per il personale dipendente, tute, giubbotti, maglioni, camici, camicie, ed altri indumenti da lavoro;

- ⇒ cancelleria, carta, stampati, registri;
- ⇒ dispositivi di protezione individuale, accessori, presidi e cassette di pronto soccorso, mezzi di comunicazione per il primo soccorso del personale;

Servizi:

- ⇒ di bonifica di siti inquinati, serbatoi e dell'amianto;
- ⇒ noli, anche a caldo, di automezzi, macchine operatrici e attrezzature, anche per lavori specialistici;
- ⇒ di elaborazione e digitazione dati;
- ⇒ prestazioni di agenzie pubblicitarie e di informazione;
- ⇒ televisivi;
- ⇒ prestazioni di agenzie di viaggio, di traduzioni e riproduzioni;
- ⇒ cartografici e di fotocopione, tipografici di serigrafia;
- ⇒ di ricerca fughe e perdite gas, acqua, etc.;
- ⇒ per la realizzazione e diffusione di ogni tipo di materiale divulgativo riguardante l'Azienda e le sue iniziative;
- ⇒ di assistenza tecnica in genere;
- ⇒ di recupero crediti;
- ⇒ di manutenzione del verde, sfalci, diserbamento;
- ⇒ di verniciatura di impianti e di autoveicoli;
- ⇒ di rottamazione;
- ⇒ provviste e prestazioni da eseguire in danno nelle ipotesi di risoluzione o altre evento che abbia influenza sul contratto;
- ⇒ Incarichi di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura secondo quanto disciplinato dall'articolo 3 del regolamento relativo all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. pubblicato sul sito di Sistemi Territoriali.

Contratti di importo fino a € 200.000,00

Forniture:

- ⇒ acquisto e noleggio di attrezzature (di cantiere, etc.), utensili, strumentazioni, apparecchiature elettroniche occorrenti per l'espletamento delle normali attività aziendali;
- ⇒ software e licenze d'uso;
- ⇒ acquisto e noleggio di macchine da calcolo, da scrivere, computers, apparecchi telefonici, telefax, hardware e software, macchine da stampa e fotocopiatrici, imbustatrici, apparecchi di fotografia e relativo materiale tecnico, etc.;

- ⇒ sistemi di video sorveglianza;
- ⇒ regolatori semaforici e dell'illuminazione stradale;
- ⇒ acquisto di autoveicoli, natanti, imbarcazioni e macchine di qualsiasi tipo o noleggio, anche a lungo termine, dei medesimi;
- ⇒ acquisto e noleggio di strumenti di misura di qualsiasi genere;
- ⇒ somministrazioni di combustibili, di carburanti, di lubrificanti, di grassi e di altri prodotti similari;
- ⇒ materiali di qualsiasi tipo necessari per la costruzione e manutenzione delle reti e degli impianti gestiti dall'Azienda (quali a titolo non esaustivo: sistemi telefonia ferroviaria, cavidotti, raccorderia, chiusini, componenti illuminotecnica, pali e supporti per corpi illuminanti, lampade di ogni tipo, armadi, quadri elettrici, cavi elettrici, lanterne semaforiche, componenti elettrici/elettronici/elettromeccanici, elettrotecnici, materiali edili e lignei, manufatti in metallo, manufatti in plastica, gomma, resina, minuterie metalliche e ferramenta, viterie, guarnizioni, prodotti protettivi, materiali isolanti, materiali metallici in rame etc.);

Servizi:

- ⇒ di riparazione, manutenzione e verifica di automezzi, macchine operatrici, attrezzature, strumentazione; allestimento veicoli;
- ⇒ di installazione, manutenzione, riparazione e assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed informatiche di ogni genere;
- ⇒ specializzati di manutenzione/riparazione di: impianti idro-termo sanitari, di condizionamento, del gas, ascensori/montacarichi, impianti di sicurezza/antifurto, impianti radio, scarichi fognari, impianti elettrici, impianti telefonici e telematici, impianti elettromeccanici; di distribuzione del gas, di illuminazione pubblica, semaforici, di antincendio, di ventilazione, di controllo accessi, televisivi e di videosorveglianza;
- ⇒ connessi alla gestione dei siti internet e della posta elettronica;
- ⇒ di sviluppo, manutenzione ed assistenza tecnica di software di qualsiasi tipo;
- ⇒ consulenza hardware e software;
- ⇒ consulenze in marketing e comunicazione aziendale;
- ⇒ consulenze in genere in campo amministrativo, contabile, fiscale, legale, del lavoro, societario e contrattuale;
- ⇒ di inventariazione e valutazione di beni aziendali o di soggetti presso i quali la Società presta servizi di qualsivoglia tipo;
- ⇒ di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela della Società;
- ⇒ inerenti il reperimento di personale;

- ⇒ inerenti la formazione del personale;
- ⇒ somministrazione di lavoro;
- ⇒ servizi di call-center;
- ⇒ pulizia e vigilanza dei locali, dei manufatti, degli impianti e di aree;
- ⇒ servizi di spurgo di scarichi e canali;
- ⇒ servizi di telefonia fissa e mobile ed internet, internet provider, servizi trasmissione dati;
- ⇒ somministrazione pasti al personale dipendente, servizi di ristorazione, buoni pasto;
- ⇒ servizi di stampa, imbustamento, spedizione, fatture/lettere/opuscoli;
- ⇒ servizi di certificazione del bilancio;
- ⇒ servizi di smaltimento rifiuti di qualsiasi tipo;
- ⇒ consulenze per la stipula di accordi bonari o transazioni;
- ⇒ consulenze di carattere finanziario, amministrativo, tecnico, necessarie a portare a buon fine o a verificare specifici adempimenti in materia di appalti di lavori, forniture o servizi;
- ⇒ apertura conche navigazione;
- ⇒ manutenzione su chiamata
- ⇒ reperibilità per manutenzione su chiamata
- ⇒ manutenzione materiale rotabile
- ⇒ studio, ricerca, consulenza relative allo sviluppo delle attività della Società.